*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma*

Anno 136° — Numero 175

# GAZZETTA UFFICIALE

# DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Venerdì, 28 luglio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

**L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.**

**Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.**

**Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.**

**Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.**

# SOMMARIO

95A4259

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 10 luglio 1995.

**Determinazione del calendario delle festività religiose ebraiche per l'anno 1996.**

### IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 8 marzo 1989, n. 101, recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle comunità ebraiche italiane sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987;

Visto l'art. 4 della citata legge il quale dispone:

«1. La Repubblica italiana riconosce agli ebrei il diritto di osservare il riposo sabbatico che va mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sabato.

2. Gli ebrei dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati o che esercitano attività autonoma o commerciale, i militari e coloro che siano assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno diritto di fruire, su loro richiesta, del riposo sabbatico come riposo settimanale. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. In ogni altro caso le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.

3. Nel fissare il diario di prove di concorso le autorità competenti terranno conto dell'esigenza del rispetto del riposo sabbatico. Nel fissare il diario degli esami le autorità scolastiche adotteranno in ogni caso opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati ebrei che ne facciano richiesta di sostenere in altro giorno prove di esame fissate in giorno di sabato.

4. Si considerano giustificate le assenze degli alunni ebrei dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell'alunno se maggiorenne.»;

Visto il successivo art. 5, che elenca le festività religiose ebraiche alle quali si applicano le disposizioni relative al riposo sabbatico e prescrive che entro il 30 giugno di ogni anno il calendario delle festività è comunicato dall'Unione al Ministero dell'interno, che ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale;*

Vista la comunicazione dell'Unione;

Decreta:

Il calendario delle festività religiose ebraiche è determinato, per il 1996, come segue:

tutti i sabati;

3-4-5-10-11: aprile Pesach (Pasqua);

24-25 maggio: Shavuoth (Pentecoste);

25 luglio: Digiuno del 9 di Av;

14-15 settembre: Rosh Ha Shanà (Capodanno);

22-23 settembre: Vigilia e digiuno di espiazione (Kippur);

28-29 settembre-5 ottobre: Succoth (Festa delle Capanne);

6 ottobre: Simhat Torà (Festa della Legge).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 1995

*Il Ministro:* CORONAS

95A4430

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 luglio 1995.

**Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici del pubblico registro automobilistico.**

### IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236, dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che, per le imposte di cui ai sopracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza dei termini suindicati comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari delle norme stesse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Viste le note con le quali le competenti procure generali della Repubblica hanno segnalato l'irregolare funzionamento dei seguenti uffici del pubblico registro automobilistico nei giorni a fianco indicati per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T e dell'I.P.I.:

pubblico registro automobilistico di Genova in data 22 maggio 1995 (dalle ore 8 alle ore 10);

pubblico registro automobilistico di Milano nei giorni 24 maggio 1995 (dalle ore 8,30 alle ore 12) e 26 maggio 1995 (dalle ore 8,30 alle ore 12);

pubblico registro automobilistico 1 e pubblico registro automobilistico 2 di Brescia in data 29 maggio 1995 (dalle ore 8,30 alle ore 10,30);

pubblico registro automobilistico di Como in data 29 maggio 1995 (dalle ore 8 alle ore 10);

pubblico registro automobilistico di Firenze nei giorni 12 giugno 1995 (dalle ore 10 alle ore 11) e 15 giugno 1995 (dalle ore 10 alle ore 11);

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse, viene accertato l'irregolare funzionamento dei seguenti uffici del pubblico registro automobilistico nei giorni a fianco indicati:

pubblico registro automobilistico di Genova in data 22 maggio 1995;

pubblico registro automobilistico di Milano nei giorni 24 e 26 maggio 1995;

pubblico registro automobilistico 1 e pubblico registro automobilistico 2 di Brescia, pubblico registro automobilistico di Como in data 29 maggio 1995;

pubblico registro automobilistico di Firenze nei giorni 12 e 15 giugno 1995;

Il presente decreto srà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 1995

*Il direttore generale:* ROXAS

95A4426

DECRETO 20 luglio 1995.

**Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari nelle regioni Campania e Sicilia.**

## IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali le competenti direzioni regionali delle entrate hanno comunicato il mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari nei giorni e per i motivi a fianco indicati e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

ufficio I.V.A. 1 di Napoli in data 23 maggio 1995 (dalle ore 11,15 alle ore 14) per la segnalazione della presenza di un ordigno esplosivo nei locali dell'ufficio;

commissione tributaria di primo grado di Caltanissetta nei giorni 16 e 17 giugno 1995 per disinfestazione dei locali;

ufficio del registro di Mistretta nei giorni 3 e 4 luglio 1995 per disinfestazione dei locali;

Decreta:

Il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

*Regione Campania:*

ufficio I.V.A. 1 di Napoli in data 23 maggio 1995.

*Regione Sicilia:*

commissione tributaria di primo grado di Caltanissetta nei giorni 16 e 17 giugno 1995;

ufficio del registro di Mistretta nei giorni 3 e 4 luglio 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 1995

*Il direttore generale:* ROXAS

95A4427

DECRETO 20 luglio 1995.

**Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari nelle regioni Lazio, Calabria e Sicilia.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali le competenti direzioni regionali delle entrate hanno comunicato il mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari, per disinfestazione dei locali, nei giorni a fianco indicati e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

direzione regionale delle entrate - sezione staccata di Viterbo, e ufficio I.V.A. di Viterbo in data 10 giugno 1995 (dalle ore 11 alle ore 14);

ufficio del registro di Viterbo nei giorni 10 giugno 1995 (dalle ore 11 alle ore 14) e 12 giugno 1995;

ufficio imposte dirette di Crotone in data 27 giugno 1995;

ufficio imposte dirette di Mistretta e ufficio del registro atti giudiziari di Palermo nei giorni 7 e 8 luglio 1995;

Decreta:

Il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

*Regione Lazio:*

direzione regionale delle entrate - sezione staccata di Viterbo, e ufficio I.V.A. di Viterbo in data 10 giugno 1995;

ufficio del registro di Viterbo nei giorni 10 e 12 giugno 1995.

*Regione Calabria:*

ufficio imposte dirette di Crotone in data 27 giugno 1995.

*Regione Sicilia:*

ufficio imposte dirette di Mistretta e ufficio del registro atti giudiziari di Palermo nei giorni 7 e 8 luglio 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 1995

*Il direttore generale:* ROXAS

95A4428

DECRETO 20 luglio 1995.

**Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Como.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della

surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236, dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appelo di Milano ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Como in data 15 giugno 1995 dalle ore 9 alle ore 11 per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T e dell'I.P.I.;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Como in data 15 giugno 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 1995

*Il direttore generale:* ROXAS

95A4429

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 26 giugno 1995.

**Autorizzazione all'utilizzo delle economie di appalto per l'esecuzione di lavori suppletivi e di variante di progetti originari in materia di acquedotti non di competenza statale finanziati con mutui da parte della Cassa depositi e prestiti a favore della regione Lombardia.**

### IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)»;

Visti i decreti ministeriali 22 maggio 1989, 20 giugno 1991 e 25 luglio 1991 con i quali è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 38 e 42, della citata legge, la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti, a favore della regione Lombardia, di mutui finalizzati alla attuazione di vari interventi acquedottistici fra i quali quello riguardante i «lavori di completamento acquedotto comunale» del comune di Zeme Lomellina (Pavia) dell'importo complessivo di lire 1.050.000.000;

Vista la deliberazione n. 418174300 del 1° giugno 1990 con la quale la Cassa depositi e prestiti ha assentito un mutuo di lire 945 milioni al sopracitato progetto;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante: «Disposizioni in materia di finanza pubblica», in particolare l'art. 20, comma 1, secondo il quale «le

economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per lavori suppletivi e di variante al progetto originario, previa autorizzazione del Ministero competente, secondo le medesime procedure previste dalla legge di riferimento»;

Vista la perizia suppletiva e di variante del giugno 1994, a firma del dott. ing. Carlo Allegri, per un importo complessivo di L. 1.101.300.000, riguardante l'ampliamento di tratti di rete già previsti nel progetto originario e la realizzazione di piccole varianti finalizzate all'ottimizzazione dell'acquedotto, con la quale si propone di utilizzare per le maggiori spese le somme derivanti dalle economie di appalto ammontanti a L. 80.978.750;

Visto che il comune di Zeme Lomellina provvederà autonomamente a finanziare l'importo di L. 51.300.000 pari alla somma in eccedenza l'importo autorizzato complessivo di L. 1.050.000.000;

Vista la deliberazione n. 125 in data 11 novembre 1994 con la quale la giunta comunale del comune di Zeme Lomellina (Pavia) ha approvato la succitata perizia di variante e suppletiva per un importo del complessivo dei lavori di L. 1.101.300.000;

Vista la nota n. 24036/394 del 19 dicembre 1994 con la quale il servizio provinciale del genio civile della regione Lombardia ha espresso parere favorevole, in linea tecnica, sulla citata perizia suppletiva e di variante;

Vista la delibera 14 febbraio 1995, n. 63885, della giunta della regione Lombardia, con la quale viene chiesta al Ministero dei lavori pubblici l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di appalto, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 412/1991, per i citati lavori suppletivi e di variante;

Viste le risultanze favorevoli dell'istruttoria compiuta sugli elaborati della perizia in argomento, ai fini della rispondenza degli interventi in essa previsti ai requisiti di ammissibilità fissati dalla deliberazione C.I.P.E. del 14 giugno 1988;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, la regione Lombardia è autorizzata ad utilizzare le economie derivanti dall'appalto dei «Lavori di completamento dell'acquedotto comunale» del comune di Zeme Lomellina (Pavia), finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti di lire 945 milioni, per l'esecuzione dei lavori di cui alla perizia di variante e suppletiva richiamata nelle premesse.

Roma, 26 giugno 1995

*Il Ministro:* BARATTA

95A4425

## MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 8 giugno 1995.

**Proroga, per la regione Sicilia, del termine per la presentazione delle integrazioni al documento regionale relativo al programma triennale per la tutela ambientale 1994-1996.**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 305, inerente la programmazione triennale per la tutela ambientale;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la legge quadro sulle aree protette;

Visti gli articoli 1 e 13 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, che detta normative per l'accelerazione degli investimenti pubblici;

Visto l'art. 46 del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 55, con il quale sono state dettate ulteriori disposizioni per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 21 dicembre 1993 di approvazione del programma triennale 1994-96 per la tutela ambientale;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 3 agosto 1994 concernente rettifiche ed aggiustamenti al programma triennale 1994-96 per la tutela ambientale ed in particolare il punto 17;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1994 con il quale è stata concessa una proroga alla regione Sicilia fino al 31 dicembre 1994 per la presentazione del documento regionale di programma;

Vista la nota in data 9 gennaio 1995, prot. n. 374/ct 3.1, con la quale il servizio affari generali del personale richiedeva integrazione al documento regionale di programma pervenuto in data 17 ottobre 1994;

Considerato che la regione Sicilia non ha ottemperato alle richieste formulate con la citata nota entro il termine di trenta giorni previsto con la delibera CIPE;

Vista la nota del 4 maggio 1995 con la quale la più volte citata regione ha chiesto una proroga sino al 30 giugno 1995, precisando di essere venuta a conoscenza della richiesta di integrazioni solo recentemente a causa del trasferimento delle competenze per l'attuazione del PTTA 94/96 «Area E», di cui alla delibera di giunta regionale del 15 febbraio 1995, n. 77;

Ritenuto di poter concedere la suddetta proroga, stante quanto fatto presente dalla regione circa le implicazioni di carattere sociale che l'eventuale perdita del finanziamento comporterebbe;

Decreta:

Per le motivazioni riportate in premessa, è concessa alla regione Sicilia una proroga fino al 30 giugno 1995 relativamente all'area programmata *E* «Aree di sviluppo occupazionale ambientale nel Mezzogiorno».

Roma, 8 giugno 1995

*Il Ministro:* BARATTA

*Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1995*
*Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 202*

**95A4394**

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 luglio 1995.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», di durata biennale, con decorrenza 30 giugno 1995, quinta e sesta tranche.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149 convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 19 luglio 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 71.668 miliardi;

Visti i propri decreti in data 21 giugno e 7 luglio 1995, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», della durata di 2 anni, con decorrenza 30 giugno 1995;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ), di durata biennale, con decorrenza 30 giugno 1995 e scadenza 30 giugno 1997, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 21 giugno 1995, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

In base all'art. 4 punto 2 del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 21 giugno 1995.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 21 giugno 1995, entro le ore 13 del giorno 25 luglio 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte non pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa, nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della sesta tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quinta tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 25 luglio 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della quinta tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 21 giugno 1995. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni ne superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CTZ, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 luglio 1995, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 luglio 1995.

Art. 6.

L'onere per il rimborso del capitale dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1997, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1995

*Il Ministro:* DINI

95A4441

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 26 giugno 1995.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il piano triennale di sviluppo dell'Università 1991-93 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, che prevede per l'Università degli studi di Perugia la trasformazione della scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali nel córso di diploma universitario in servizio sociale;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 1994) contenente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario in servizio sociale;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 16 giugno 1995;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Gli articoli 15 e 16, titolo III, relativi alla facoltà di scienze politiche, vengono soppressi e sostituiti dai nuovi articoli 15 e 16; dopo l'art. 23, sotto il medesimo titolo, vengono inseriti i nuovi articoli dal 24 al 31 con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi; all'art. 508, titolo XIV, contenente l'elenco delle scuole dirette a fini speciali, viene soppressa la scuola per «assistenti sociali»; vengono altresì soppressi, sotto il medesimo titolo, gli articoli dal 519 al 527.

TITOLO III

FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE

Art. 15.

La facoltà di scienze politiche conferisce, dopo un corso di studi della durata di quattro anni, la laurea in scienze politiche e, dopo un corso di studi della durata di tre anni, il diploma universitario in servizio sociale.

Titolo di ammissione è quello previsto dalle leggi in vigore.

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE

Art. 16. — Il corso comprende un biennio propedeutico e un biennio di specializzazione ordinato in cinque indirizzi:

politico-amministrativo;

politico-internazionale;

politico-sociale;

storico-politico;

politico-economico.

*Biennio propedeutico*

Sono insegnamenti obbligatori:

1. Istituzioni di diritto pubblico
2. Diritto costituzionale italiano e comparato
3. Economia politica
4. Statistica
5. Sociologia
6. Storia moderna
7. Istituzioni di diritto privato
8. Storia delle dottrine politiche
9. Politica economica e finanziaria.

Lo studente potrà aggiungere ai nove insegnamenti del biennio propedeutico non più di tre insegnamenti obbligatori del biennio di specializzazione scelto.

Tali insegnamenti anticipati al biennio propedeutico vanno in detrazione dal numero degli insegnamenti del biennio di specializzazione.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
IN «SERVIZIO SOCIALE»

Art. 24 *(Istituzione e durata del corso di diploma universitario in servizio sociale).* — Presso la facoltà di scienze politiche è istituito il corso di diploma universitario in servizio sociale. Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti conoscenze adeguate di metodi e contenuti culturali e scientifici volte al conseguimento del livello formativo richiesto dall'area professionale del servizio sociale.

In particolare, il corso di diploma fornirà competenze specifiche volte a prevenire e risolvere situazioni di disagio di singoli, gruppi o comunità nell'ambito del sistema organizzato delle risorse sociali; a promuovere e coordinare nuove risorse, anche di volontariato; a svolgere compiti di gestione, organizzazione e programmazione e direzione dei servizi sociali e a contribuire ad una diffusione delle strategie di informazione sociale sui servizi e sui diritti degli utenti.

La durata del corso di diploma è di tre anni. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di assistente sociale.

Alla copertura degli insegnamenti del corso di diploma concorrono, oltre alla facoltà di scienze politiche, le facoltà di magistero, lettere e filosofia, medicina e chirurgia, giurisprudenza ed economia.

Art. 25 *(Accesso al corso di diploma).* — L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di diploma, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di diploma.

Art. 26 *(Corsi di laurea e diploma affini. Riconoscimenti).* — Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma di cui all'art. 24 è riconosciuto affine ai corsi di laurea in sociologia, scienze dell'educazione (indirizzo extrascolastico) e scienze politiche (indirizzo politico-sociale o sociologico).

Nell'ambito dei corsi affini, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti seguiti con esito positivo, indicando laddove necessario le singole corrispondenze anche parziali, avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica o professionale per la formazione richiesta dal corso al quale si chiede l'iscrizione.

Art. 27 *(Articolazione del corso degli studi e del tirocinio).* — L'attività didattica complessiva comprende non meno di 1.500 ore, di cui almeno 600 ore di attività pratiche di tirocinio professionale svolto sotto la guida di un docente di materia professionale e con il coordinamento di un assistente sociale operante negli enti convenzionati presso cui si svolge il tirocinio. Le attività di tirocinio — costitutive della formazione del servizio sociale — debbono essere svolte presso il servizio sociale di qualificati enti pubblici o privati, con i quali saranno stipulate apposite convenzioni.

L'ordinamento didattico formulato con riferimento alle aree disciplinari intese come insiemi di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi, individuate al successivo art. 28, dove per ciascuna area è previsto il numero minimo di ore di attività didattica.

Al fine di facilitare il ricorso a esperienze e professionalità esterne i moduli relativi all'area professionale potranno essere affidati ad esperti di servizio sociale con titoli ed esperienza professionale documentati, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982.

Art. 28 *(Ordinamento didattico).* — Il numero delle annualità non può essere inferiore a 15 e superiore a 18; è consentito suddividere ciascuna annualità in due moduli didattici di durata semestrale; ogni singola annualità si articola su almeno 60 ore di didattica.

Le aree disciplinari caratterizzanti sono 8; le prime 6 sono obbligatorie sul piano nazionale, mentre delle 2 aree seguenti almeno una dovrà essere attivata in ciascuna sede.

Il piano di studi è completato da almeno 6 insegnamenti complementari tutti semestrali.

1. *Area professionale del servizio sociale* - Settori di sociologia generale (Q05A) e sociologia dei processi economici e del lavoro (Q05C).

(Almeno 5 moduli annuali)

Principi e fondamenti del servizio sociale

Politica sociale

Metodi e tecniche del servizio sociale

Organizzazione del servizio sociale

2. *Area di metodologia delle scienze sociali* - Settori di statistica sociale (S03B) e sociologia generale (Q05A).

(Almeno 2 moduli semestrali)

Statistica sociale

Metodologia e tecnica della ricerca sociale

3. *Area psicologica* - Settori di psicologia sociale (M11B) e psicologia dello sviluppo e dell'educazione (M11A).

(Almeno 3 moduli semestrali)

Psicologia sociale

Psicologia dello sviluppo

4. *Area sociologica* - Settori di sociologia generale (Q05A), di sociologia dell'ambiente e del territorio (Q05D), sociologia della devianza (Q05G), sociologia dei

processi culturali formativi e comunicativi (Q05B) e discipline demoetnoantropologiche (M05X).

(Almeno 3 moduli semestrali)

Antropologia culturale

Sociologia

Teoria dei processi di socializzazione

Sociologia delle relazioni etniche

Sociologia della famiglia

Sociologia della devianza

5. *Area giuridica* - Settori del diritto privato (N01X), di istituzioni di diritto pubblico (N09X), di diritto del lavoro (N07X), di diritto amministrativo (N10X) e di diritto penale (N17X).

(Almeno 3 moduli semestrali)

Nozioni giuridiche fondamentali (N01X) o diritto privato

Diritto della sicurezza sociale o diritto del lavoro

Diritto pubblico (N09X)

Diritto penale o diritto e procedura penale

6. *Area della sanità pubblica* - Settori di medicina legale (F22B) e di igiene generale ed applicata (F22A).

(Almeno 2 moduli semestrali)

Medicina sociale

Igiene

7. *Area economica* - Settori di economia politica (P01A), politica economica (P01B) e scienza delle finanze (P01C).

(Almeno un modulo semestrale)

Istituzioni di economia

Economia della sicurezza sociale

Economia pubblica

8. *Area delle scienze dell'educazione* - Settori di pedagogia generale (M09A) e sociologia dei processi culturali e comunicativi (Q05B).

(Almeno un modulo semestrale)

Pedagogia generale

Educazione degli adulti

Sociologia dell'educazione

9. *Le discipline complementari* (tutte con modulo semestrale) saranno scelte tra le discipline obbligatorie non sostenute come tali o entro il seguente elenco, fino a concorrere al numero di insegnamenti scelto dalla struttura didattica entro i limiti del comma uno dell'art. 28:

Criminologia minorile

Diritto amministrativo

Diritto del lavoro e della previdenza sociale

Diritto di famiglia

Diritto penitenziario

Diritto regionale e degli enti locali

Economia aziendale

Economia del lavoro

Educazione sanitaria

Etica sociale

Lingua inglese

Economia applicata

Ordinamento della famiglia

Pedagogia speciale

Psichiatria

Psicodinamica delle relazioni familiari

Psicologia di comunità

Psicologia di gruppo

Psicopatologia

Sociologia della comunicazione

Sociologia della medicina

Sociologia dell'organizzazione

Sociologia della salute

Sociologia della sicurezza sociale

Statistica

Storia contemporanea

Storia del pensiero

Storia dell'amministrazione pubblica

Storia delle idee

Storia delle istituzioni politiche

Storia economica e sociale del mondo contemporaneo

Storia sociale

Teoria e tecnica del colloquio psicologico

10. Durante il primo biennio lo studente dovrà dimostrare la conoscenza e la comprensione di lingua straniera con particolare riferimento ai temi del servizio sociale. La scelta della lingua e le modalità di accertamento sono definite dal Consiglio di diploma.

La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio professionale sono obbligatorie per almeno due terzi dell'orario previsto. Le attività svolte dagli allievi in strutture di servizio sociale all'estero, possono essere valutate dal Consiglio di diploma ai fini della frequenza del tirocinio professionale. Gli esami di tirocinio consistono nella discussione di una relazione dettagliata dell'attività professionale svolta e documentata.

All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo ove abbia frequentato i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti caratterizzanti e opzionali e tenuto conto della valutazione del tirocinio professionale.

Art. 29 *(Esame di diploma).* — L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato secondo modalità stabilite dal Consiglio di diploma. L'esame consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima.

Art. 30 *(Regolamento del corso di diploma).* — I consigli di diploma determinano, con apposito regolamento, in conformità del regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma due, della legge n. 341/1990.

In particolare, nel regolamento sarà indicato il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di cui all'art. 28.

Nel piano degli studi saranno almeno individuati:

i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) con le relative denominazioni e propedeuticità di esame;

la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici (anni o semestri);

le prove di valutazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni;

i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo;

le sedi di tirocinio con cui stipulare le convenzioni.

Art. 31 *(Norme transitorie).* — Poiché il corso di diploma in servizio sociale subentra alla preesistente scuola diretta a fini speciali per Assistenti sociali, il consiglio di facoltà può riconoscere la validità di eventuali esami sostenuti presso la scuola ai fini del corso di diploma e di laurea, purchè esistano le condizioni di corrispondenza degli insegnamenti.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 26 giugno 1995

*Il rettore:* CALZONI

**95A4369**

---

DECRETO RETTORALE 29 giugno 1995.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dall'autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 18 maggio 1995;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

All'art. 89 - titolo VII — relativo alla facoltà di medicina e chirurgia — viene inserito il secodo comma nel modo che segue:

«Il corso di laurea in medicina e chirurgia si articola in un corso completo con sede in Perugia ed in corsi raddoppiati relativi al secondo triennio in Terni»;

al titolo VII — relativo alla facoltà di medicina e chirurgia — viene inserito il nuovo art. 90, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

*Titolo VII*

CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA - SEDE DI PERUGIA
CORSI RADDOPPIATI, DEL SECONDO TRIENNIO, IN TERNI

Art. 90. — Ciascuno studente, all'atto della presentazione della domanda di ammissione al corso di laurea, esercita l'opzione per una delle due sedi, sottoponendosi ad una prova selettiva comune per tutti i candidati.

Al termine della prova viene stilata una graduatoria generale con l'indicazione, per ogni candidato, della sede prescelta.

Vengono destinati annualmente alla sede di Perugia i 3/4 del numero programmato previsto dall'art. 97, scelti tra gli studenti collocati per primi nella graduatoria e che hanno esercitato opzione per la sede di Perugia, mentre alla sede di Terni viene destinato annualmente 1/4 del medesimo numero programmato scelto tra i primi collocati nella graduatoria che hanno esercitato opzione per la sede di Terni. Tale disposizione si applica sia al numero stabilito per gli studenti italiani, sia a quello stabilito per gli studenti stranieri.

Al fine di raggiungere il numero massimo di studenti previsto per ciascuna delle due sedi, nell'eventualità che una di esse non veda saturato il numero ad essa riservato, verrà data ai candidati collocati a seguire nella graduatoria la possibilità di cambiare la loro opzione.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 29 giugno 1995

*Il rettore:* CALZONI

**95A4370**

# CIRCOLARI

## MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

CIRCOLARE 24 luglio 1995, n. **11101.**

**Decreto-legge 24 luglio 1995, n. 307, recante disposizioni urgenti per la nautica da diporto.**

*Alla Direzione generale del naviglio*

*Alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione*

*Al Comando generale delle Capitanerie di porto*

L'art. 3 del decreto-legge specificato in oggetto prevede, tra l'altro, che coloro i quali, durante il periodo di vigenza del precedente decreto-legge n. 119 del 21 aprile 1995, e più precisamente nel periodo 21 aprile u.s. - 22 giugno stesso anno, abbiano acquistato un motore avente cilindrata non superiore a 1400 cc., se a carburazione a due tempi o a 1800 cc., se a carburazione a quattro tempi aspirati, o a 1300 cc., se a carburazione a quattro tempi sovralimentati, o a 3300 cc., se a ciclo diesel, omologati per una potenza non superiore a 55,15 KW o a 75 CV, possono eccezionalmente e fino al 31 ottobre 1995 condurre senza la prescritta abilitazione di cui all'art. 20, lettera *c*), della legge n. 50/1971 e successive modificazioni, unità da diporto spinte da uno dei sovraspecificati motori.

Si rappresenta che la prova dell'avvenuto acquisto del motore nel sovramenzionato periodo 21 aprile - 22 giugno corrente anno, dovrà essere fornita dall'interessato, onde evitare di incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa vigente, in uno dei seguenti modi:

*a*) documentazione fiscale dalla quale risultino in maniera inequivoca gli estremi del motore e la data di acquisto;

*b*) atto notorio nel quale, su dichiarazione del venditore del motore, siano riportati la data di vendita e gli estremi del motore;

*c*) autocertificazione del possessore del motore, compilata secondo l'allegato modello che fa parte integrante della presente circolare, che attesti la data di acquisto del motore ed i relativi estremi.

**Si raccomandano vivamente le autorità competenti, nella ipotesi di cui sub lettera *c*), di avvertire gli interessati sulle conseguenze penali per dichiarazioni mendaci rese alla pubblica amministrazione.**

La documentazione attestante la data di acquisto del motore deve essere conservata a bordo unitamente agli altri prescritti documenti, per essere esibita agli organi di vigilanza.

Le Direzioni generali e il Comando generale in indirizzo vorranno diramare la presente circolare ai dipendenti uffici, dando assicurazione allo scrivente.

*Il Ministro:* CARAVALE

---

2 copie
di cui una in bollo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 4 legge 4 gennaio 1968, n. 15)

Il sottoscritto..........................................................................
nato a ............................, il..............................................
e residente a ........................... in via...................................
cod. fisc. ........................................ possessore del motore avente le seguenti caratteristiche:

Tipo.............................................................. (f.b. - e.f.b. - e.b.)
Modello...............................................................................
Ditta costruttrice............ potenza CV .......... = KW .........
cilindrata ...................... matricola........................................
munito di certificato d'uso del motore rilasciato da...............
................................ in data.............................................

a norma dell'art. 3 del D.L. n. 307 in data 24 luglio 1995.

DICHIARA

di aver acquistato in data.................................. il motore sopraindicato presso la ditta.........................................................
via ................................ città...................................................

Data,.......................................

*Il dichiarante*
.....................................................

---

TIMBRO LINEARE DELL'UFFICIO

Attesto che il dichiarante sig.................................................
identificato mediante esibizione del documento..............................
n. .............. rilasciato da.......................................................
in data ....................... ha, previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, sottoscritto in mia presenza la suestesa dichiarazione.

(luogo e data) .........................................................................

(timbro d'ufficio) *Il*.......................................
(funzionario autorizzato a ricevere la dichiarazione)

95A4492

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

*Estratto decreto n. 422 del 10 luglio 1995*

Specialità medicinale: SUGAST
Titolare AIC: Alfa Wassermann S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta «Selvi Laboratorio Bioterapico S.p.a.» Roma, via Gianluca Squarcialupo, 58, codice fiscale 10717650153 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche.

Confezione:

30 bustine 1 g: vecchio n. di AIC 025762016, data decreto prima autorizzazione 16 luglio 1985, data ultimo decreto 28 maggio 1988, nuovo n. di AIC 025762079 (base 10) 0SL68Z (base 32);

50 compresse 500 mg: vecchio n. di AIC 025762028, data decreto prima autorizzazione 16 luglio 1985, data ultimo decreto 28 maggio 1988, nuovo n. di AIC 025762081 (base 10) 0SL691 (base 32);

40 compresse masticabili 1 g: vecchio n. di AIC 025762030, data decreto prima autorizzazione 10 giugno 1991, data ultimo decreto 10 giugno 1991, nuovo n. di AIC 025762093 (base 10) 0SL69F (base 32);

sospensione orale 200 ml: vecchio n. di AIC 025762055, data decreto prima autorizzazione 10 giugno 1991, data ultimo decreto 10 giugno 1991, nuovo n. di AIC 025762105 (base 10) 0SL69T (base 32);

30 bustine 2 g: vecchio n. di AIC 025762067, data decreto prima autorizzazione 13 giugno 1992, data ultimo decreto 13 giugno 1992, nuovo n. di AIC 025762117 (base 10) 0SL6B5 (base 32).

*Estratto decreto n. 423 del 10 luglio 1995*

Specialità medicinale: MESID
Titolare AIC: Bioprogress S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta «Selvi Laboratorio Bioterapico S.p.a.» Roma, via Gianluca Squarcialupo, 58, codice fiscale 10717650153 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche.

Confezione:

30 capsule 100 mg: vecchio n. di AIC 028862011, data decreto prima autorizzazione 31 ottobre 1994, data ultimo decreto 31 ottobre 1994, nuovo n. di AIC 028862035 (base 10) 0VJTLM (base 32);

30 bustine 100 mg: vecchio n. di AIC 028862023, data decreto prima autorizzazione 31 ottobre 1994, data ultimo decreto 31 ottobre 1994, nuovo n. di AIC 028862047 (base 10) 0VJTLZ (base 32).

*Estratto decreto n. 424 del 10 luglio 1995*

Specialità medicinale: BIONECT
Titolare AIC: Sinax S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta «Fidia Oftal S.p.a.» Catania, corso Italia, 141, codice fiscale 03133360879 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche.

Confezione:

pomata 15 g: vecchio n. di AIC 027094010, data decreto prima autorizzazione 2 ottobre 1989, data ultimo decreto 2 ottobre 1989, nuovo n. di AIC 027094046 (base 10) 0TUV0Y (base 32);

10 garze medicate: vecchio n. di AIC 027094034, data decreto prima autorizzazione 2 ottobre 1989, data ultimo decreto 2 ottobre 1989, nuovo n. di AIC 027094059 (base 10) 0TUV1C (base 32).

*Estratto decreto n. 425 del 10 luglio 1995*

Specialità medicinale: CLOPIXOL
Titolare AIC: Pierrel S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta «Lundbeck Italia S.p.a.» Milano, via Sant'Andrea, 19, codice fiscale 11008200153 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche.

Confezione:

30 compresse 10 mg: vecchio n. di AIC 026890020, data decreto prima autorizzazione 30 settembre 1991, data ultimo decreto 30 settembre 1991, nuovo n. di AIC 026890107 (base 10) 0TNMVV (base 32);

20 compresse 25 mg: vecchio n. di AIC 026890032, data decreto prima autorizzazione 30 settembre 1991, data ultimo decreto 30 settembre 1991, nuovo n. di AIC 026890119 (base 10) 0TNMW7 (base 32);

10 compresse 40 mg: vecchio n. di AIC 026890044, data decreto prima autorizzazione 30 settembre 1991, data ultimo decreto 30 settembre 1991, nuovo n. di AIC 026890121 (base 10) 0TNMW9 (base 32);

IM 10 fiale 10 mg: vecchio n. di AIC 026890057, data decreto prima autorizzazione 30 settembre 1991, data ultimo decreto 30 settembre 1991, nuovo n. di AIC 026890133 (base 10) 0TNMWP (base 32);

flacone gocce orali 20 ml: vecchio n. di AIC 026890069, data decreto prima autorizzazione 30 settembre 1991, data ultimo decreto 30 settembre 1991, nuovo n. di AIC 026890145 (base 10) 0TNMX1 (base 32).

*Estratto decreto n. 426 del 10 luglio 1995*

Specialità medicinale: NASOMIXIN
Titolare AIC: Pierrel S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta «Fournier Pierrel Farma S.p.a.» Segrate (Milano), via Cassanese, 224, codice fiscale 09964320155 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche.

Confezione:

spray nasale 10 ml: vecchio n. di AIC 017515040, data decreto prima autorizzazione 31 dicembre 1984, data ultimo decreto 31 ottobre 1994, nuovo n. di AIC 017515077 (base 10) 0JQJL5 (base 32);

spray nasale 15 ml: vecchio n. di AIC 017515053, data decreto prima autorizzazione 31 dicembre 1984, data ultimo decreto 31 ottobre 1994, nuovo n. di AIC 017515089 (base 10) 0JQJLK (base 32);

spray nasale 25 ml: vecchio n. di AIC 017515065, data decreto prima autorizzazione 31 dicembre 1984, data ultimo decreto 31 ottobre 1994, nuovo n. di AIC 017515091 (base 10) 0JQJLM (base 32).

*Estratto decreto n. 427 del 10 luglio 1995*

Specialità medicinale: SORDINOL
Titolare AIC: Pierrel S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta «Lundbeck Italia S.p.a.» Milano, via Sant'Andrea, 19, codice fiscale 11008200153 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche.

Confezione:

«Depot» 1 fiala 200 mg 1 ml: vecchio n. di AIC 020885051, data decreto prima autorizzazione 20 dicembre 1984, data ultimo decreto 28 gennaio 1988, nuovo n. di AIC 026890158 (base 10) 0TNMXG (base 32);

«Depot» 2 fiale 200 mg 1 ml: vecchio n. di AIC 020885063, data decreto prima autorizzazione 20 dicembre 1984, data ultimo decreto 28 gennaio 1988, nuovo n. di AIC 026890160 (base 10) 0TNMXJ (base 32).

*Estratto decreto n. 428 del 10 luglio 1995*

Specialità medicinale: SORDINOL
Titolare AIC: Pierrel S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta «Lundbeck Italia S.p.a.» Milano, via Sant'Andrea, 19, codice fiscale 11008200153 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche.

Confezione:

50 confetti 5 mg: vecchio n. di AIC 020885012, data decreto prima autorizzazione 10 luglio 1967, data ultimo decreto 28 gennaio 1988, nuovo n. di AIC 020885075 (base 10) 0MXCLM (base 32);

50 confetti 10 mg: vecchio n. di AIC 020885024, data decreto prima autorizzazione 10 luglio 1967, data ultimo decreto 28 gennaio 1988, nuovo n. di AIC 020885087 (base 10) 0MXCLZ (base 32);

50 confetti 25 mg: vecchio n. di AIC 020885036, data decreto prima autorizzazione 10 luglio 1967, data ultimo decreto 28 gennaio 1988, nuovo n. di AIC 020885099 (base 10) 0MXCMC (base 32).

*Estratto decreto n. 430 del 10 luglio 1995*

Specialità medicinale: CHEMICETINA
Titolare AIC: Pharmacia S.p.a.

E trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta «Fournier Pierrel Farma S.p.a.» Segrate (Milano), via Cassanese, 224, codice fiscale 09964320155 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche.

Confezione:

pomata oftalmica 1%: vecchio n. di AIC 002866034, data decreto prima autorizzazione 17 marzo 1982, data ultimo decreto 31 dicembre 1994, nuovo n. di AIC 002866162 (base 10) 02RGZL (base 32);

3 ovuli vaginali 500 mg: vecchio n. di AIC 002866046, data decreto prima autorizzazione 17 marzo 1982, data ultimo decreto 31 dicembre 1994, nuovo n. di AIC 002866174 (base 10) 02RGZY (base 32);

3 ovuli vaginali 250 mg: vecchio n. di AIC 002866059, data decreto prima autorizzazione 17 marzo 1982, data ultimo decreto 31 dicembre 1994, nuovo n. di AIC 002866186 (base 10) 02RH0B (base 32);

soluzione otologica 1%: vecchio n. di AIC 002866061, data decreto prima autorizzazione 17 marzo 1982, data ultimo decreto 31 dicembre 1994, nuovo n. di AIC 002866198 (base 10) 02RH0Q (base 32);

pomata dermatologica 15 g 2%: vecchio n. di AIC 002866073, data decreto prima autorizzazione 17 marzo 1982, data ultimo decreto 31 dicembre 1994, nuovo n. di AIC 002866200 (base 10) 02RH0S (base 32);

flacone sciroppo 60 g 2,5%: vecchio n. di AIC 002866085, data decreto prima autorizzazione 13 luglio 1985, data ultimo decreto 31 dicembre 1994, nuovo n. di AIC 002866212 (base 10) 02RH14 (base 32);

12 capsule 250 mg: vecchio n. di AIC 002866097, data decreto prima autorizzazione 17 marzo 1982, data ultimo decreto 31 dicembre 1994, nuovo n. di AIC 002866224 (base 10) 02RH1J (base 32);

polvere chirurgica 1 g: vecchio n. di AIC 002866109, data decreto prima autorizzazione 17 marzo 1982, data ultimo decreto 31 dicembre 1994, nuovo n. di AIC 002866236 (base 10) 02RH1W (base 32);

«Succinato» IM IV fl 1 g: vecchio n. di AIC 002866111, data decreto prima autorizzazione 17 marzo 1982, data ultimo decreto 31 dicembre 1994, nuovo n. di AIC 002866248 (base 10) 02RH28 (base 32);

collirio 5 ml 1% vecchio n. di AIC 002866135, data decreto prima autorizzazione 17 marzo 1982, data ultimo decreto 31 dicembre 1994, nuovo n. di AIC 002866251 (base 10) 02RH2C (base 32);

*Estratto decreto n. 431 del 10 luglio 1995*

Specialità medicinale: CLAVULIN
Titolare AIC: Pharmacia S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta «Fournier Pierrel Farma S.p.a.» Segrate (Milano), via Cassanese, 224, codice fiscale 09964320155 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche.

Confezione:

BB Sosp 100 ml 312,5 mg/5 ml: vecchio n. di AIC 026138014, data decreto prima autorizzazione 30 luglio 1987, data ultimo decreto 31 dicembre 1994, nuovo n. di AIC 026138115 (base 10) 0SXPJ3 (base 32);

12 bustine 312,5 mg: vecchio n. di AIC 026138026, data decreto prima autorizzazione 30 luglio 1987, data ultimo decreto 31 dicembre 1994, nuovo n. di AIC 026138127 (base 10) 0SXPJH (base 32);

12 compresse rivestite 1 g: vecchio n. di AIC 026138040, data decreto prima autorizzazione 30 luglio 1987, data ultimo decreto 31 dicembre 1994, nuovo n. di AIC 026138139 (base 10) 0SXPJV (base 32);

12 compresse solubili 312,5 mg: vecchio n. di AIC 026138053, data decreto prima autorizzazione 30 luglio 1987, data ultimo decreto 31 dicembre 1994, nuovo n. di AIC 026138141 (base 10) 0SXPJX (base 32);

BB IV fl. 550 mg + f. solv. 10 ml: vecchio n. di AIC 026138065, data decreto prima autorizzazione 15 dicembre 1990, data ultimo decreto 31 dicembre 1994, nuovo n. di AIC 026138154 (base 10) 0SXPKB (base 32);

AD IV fl. 600 mg + f. solv. 10 ml: vecchio n. di AIC 026138077, data decreto prima autorizzazione 15 dicembre 1990, data ultimo decreto 31 dicembre 1994, nuovo n. di AIC 026138166 (base 10) 0SXPKQ (base 32);

AD IV fl. 1200 mg + f. solv. 20 ml: vecchio n. di AIC 026138089, data decreto prima autorizzazione 15 dicembre 1990, data ultimo decreto 31 dicembre 1994, nuovo n. di AIC 026138178 (base 10) 0SXPL2 (base 32);

AD IV 1 flacone 2200 mg: vecchio n. di AIC 026138091, data decreto prima autorizzazione 15 dicembre 1990, data ultimo decreto 31 dicembre 1994, nuovo n. di AIC 026138180 (base 10) 0SXPL4 (base 32);

12 bustine solubili 1 g: vecchio n. di AIC 026138103, data decreto prima autorizzazione 25 luglio 1994, data ultimo decreto 31 dicembre 1994, nuovo n. di AIC 026138192 (base 10) 0SXPLJ (base 32).

*Estratto decreto n. 432 del 10 luglio 1995*

Specialità medicinale: CORTISONCHEMICETINA
Titolare AIC: Carlo Erba O.T.C. S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta «Fournier Pierrel Farma S.p.a.» Segrate (Milano), via Cassanese, 224, codice fiscale 09964320155 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche.

Confezione:

pomata I 3 g: vecchio n. di AIC 010495012, data decreto prima autorizzazione 21 settembre 1979, data ultimo decreto 10 dicembre 1993, nuovo n. di AIC 010495048 (base 10) 0B0928 (base 32);

pomata II 20 g: vecchio n. di AIC 010495024, data decreto prima autorizzazione 21 settembre 1979, data ultimo decreto 10 dicembre 1993, nuovo n. di AIC 010495051 (base 10) 0B092C (base 32);

gocce 3 ml: vecchio n. di AIC 010495036, data decreto prima autorizzazione 21 settembre 1979, data ultimo decreto 10 dicembre 1993, nuovo n. di AIC 010495063 (base 10) 0B092R (base 32).

*Estratto decreto n. 433 del 10 luglio 1995*

Specialità medicinale: DIAMINOCILLINA
Titolare AIC: Erbamont Italia N.V.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta «Fournier Pierrel Farma S.p.a.» Segrate (Milano), via Cassanese, 224, codice fiscale 09964320155 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche.

Confezione:

1 flac. 600000 UI liof. + f. solv.: vecchio n. di AIC 008298010, data decreto prima autorizzazione 28 agosto 1981, data ultimo decreto 14 settembre 1992, nuovo n. di AIC 008298034 (base 10) 07X7KL (base 32);

IM 1 flac. 1200000 UI liof. + solv.: vecchio n. di AIC 008298022, data decreto prima autorizzazione 28 agosto 1981, data ultimo decreto 14 settembre 1992, nuovo n. di AIC 008298046 (base 10) 07X7KY (base 32).

*Estratto decreto n. 434 del 10 luglio 1995*

Specialità medicinale: PIERAMI
Titolare AIC: Pierrel S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta «Fournier Pierrel Farma S.p.a.» Segrate (Milano), via Cassanese, 224, codice fiscale 09964320155 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche.

Confezione:

IM IV 1 fl. 2 ml 100 mg: vecchio n. di AIC 024076010, data decreto prima autorizzazione 23 gennaio 1980, data ultimo decreto 31 dicembre 1984, nuovo n. di AIC 024076111 (base 10) 0QYRUH (base 32);

5 fl. 100 mg IM IV: vecchio n. di AIC 024076022, data decreto prima autorizzazione 23 gennaio 1980, data ultimo decreto 31 dicembre 1984, nuovo n. di AIC 024076123 (base 10) 0QYRUV (base 32);

10 fl. 100 mg IM IV: vecchio n. di AIC 024076034, data decreto prima autorizzazione 23 gennaio 1980, data ultimo decreto 31 dicembre 1984, nuovo n. di AIC 024076135 (base 10) 0QYRV7 (base 32);

IM IV 1 fl. 2 ml 250 mg: vecchio n. di AIC 024076046, data decreto prima autorizzazione 23 gennaio 1980, data ultimo decreto 31 dicembre 1984, nuovo n. di AIC 024076147 (base 10) 0QYRVM (base 32);

5 fl. 250 mg IM IV: vecchio n. di AIC 024076059, data decreto prima autorizzazione 23 gennaio 1980, data ultimo decreto 31 dicembre 1984, nuovo n. di AIC 024076150 (base 10) 0QYRVQ (base 32);

10 fl. 250 mg IM IV: vecchio n. di AIC 024076061, data decreto prima autorizzazione 23 gennaio 1980, data ultimo decreto 31 dicembre 1984, nuovo n. di AIC 024076162 (base 10) 0QYRW2 (base 32);

IM IV 1 fl. 2 ml 500 mg: vecchio n. di AIC 024076073, data decreto prima autorizzazione 23 gennaio 1980, data ultimo decreto 31 dicembre 1984, nuovo n. di AIC 024076174 (base 10) 0QYRWG (base 32);

10 fl. 500 mg IM IV: vecchio n. di AIC 024076085, data decreto prima autorizzazione 23 gennaio 1980, data ultimo decreto 31 dicembre 1984, nuovo n. di AIC 024076186 (base 10) 0QYRWU (base 32).

*Estratto decreto n. 435 del 10 luglio 1995*

Specialità medicinale: GENTAMEN
Titolare AIC: Pierrel S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta «Fournier Pierrel Farma S.p.a.» Segrate (Milano), via Cassanese, 224, codice fiscale 09964320155 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche.

Confezione:

5 fiale 10 mg/1 ml: vecchio n. di AIC 024727012, data decreto prima autorizzazione 21 luglio 1982, data ultimo decreto 31 dicembre 1984, nuovo n. di AIC 024727036 (base 10) 0RLMHW (base 32);

1 fiala 80 mg/2 ml: vecchio n. di AIC 024727024, data decreto prima autorizzazione 21 luglio 1982, data ultimo decreto 31 dicembre 1984, nuovo n. di AIC 024727048 (base 10) 0RLMJ8 (base 32).

*Estratto decreto n. 436 del 10 luglio 1995*

Specialità medicinale: DEPAS
Titolare AIC: Pierrel S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta «Fournier Pierrel Farma S.p.a.» Segrate (Milano), via Cassanese, 224, codice fiscale 09964320155 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche.

Confezione:

30 compresse 0,5 mg: vecchio n. di AIC 025640018, data decreto prima autorizzazione 20 novembre 1987, data ultimo decreto 19 novembre 1988, nuovo n. di AIC 025640057 (base 10) 0SGH3T (base 32);

flacone gocce 30 ml 0,05%: vecchio n. di AIC 025640032, data decreto prima autorizzazione 20 novembre 1987, data ultimo decreto 19 novembre 1988, nuovo n. di AIC 025640069 (base 10) 0SGH45 (base 32);

15 compresse 1 mg: vecchio n. di AIC 025640044, data decreto prima autorizzazione 20 novembre 1987, data ultimo decreto 19 novembre 1988, nuovo n. di AIC 025640071 (base 10) 0SGH47 (base 32).

*Estratto decreto n. 437 del 10 luglio 1995*

Specialità medicinale: ZALIG
Titolare AIC: Pierrel S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta «Fournier Pierrel Farma S.p.a.» Segrate (Milano), via Cassanese, 224, codice fiscale 09964320155 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche.

Confezione:

12 compresse divisibili 500 mg: vecchio n. di AIC 026317014, data decreto prima autorizzazione 30 giugno 1988, data ultimo decreto 30 giugno 1988, nuovo n. di AIC 026317040 (base 10) 0T347J (base 32);

12 compresse 200 mg: vecchio n. di AIC 026317026, data decreto prima autorizzazione 30 giugno 1988, data ultimo decreto 30 giugno 1988, nuovo n. di AIC 026317053 (base 10) 0T347X (base 32);

12 bustine granulare 200 mg: vecchio n. di AIC 026317038, data decreto prima autorizzazione 30 giugno 1988, data ultimo decreto 30 giugno 1988, nuovo n. di AIC 026317065 (base 10) 0T3489 (base 32).

*Estratto decreto n. 438 del 10 luglio 1995*

Specialità medicinale: METINA
Titolare AIC: Pierrel S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta «Fournier Pierrel Farma S.p.a.» Segrate (Milano), via Cassanese, 224, codice fiscale 09964320155 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche.

Confezione:

10 flac.ni orali 1,226 g 10 ml: vecchio n. di AIC 019676055, data decreto prima autorizzazione 24 settembre 1987, data ultimo decreto 24 settembre 1987, nuovo n. di AIC 019676093 (base 10) 0LSGXX (base 32);

IM IV 5 fiale 1 g: vecchio n. di AIC 019676067, data decreto prima autorizzazione 24 settembre 1987, data ultimo decreto 24 settembre 1987, nuovo n. di AIC 019676105 (base 10) 0LSGY9 (base 32).

*Estratto decreto n. 439 del 10 luglio 1995*

Specialità medicinale: BUFLAN
Titolare AIC: Pierrel S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta «Fournier Pierrel Farma S.p.a.» Segrate (Milano), via Cassanese, 224, codice fiscale 09964320155 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche.

Confezione:

30 confetti 150 mg: vecchio n. di AIC 024587014, data decreto prima autorizzazione 10 marzo 1982, data ultimo decreto 31 dicembre 1984, nuovo n. di AIC 024587089 (base 10) 0RGBUK (base 32);

IM IV 10 fiale 50 mg 5 ml: vecchio n. di AIC 024587038, data decreto prima autorizzazione 10 marzo 1982, data ultimo decreto 31 dicembre 1984, nuovo n. di AIC 024587091 (base 10) 0RGBUM (base 32);

1 flacone gocce 15% 15 ml: vecchio n. di AIC 024587040, data decreto prima autorizzazione 13 marzo 1984, data ultimo decreto 6 agosto 1985, nuovo n. di AIC 024587103 (base 10) 0RGBUZ (base 32);

1 flacone gocce 15% 30 ml: vecchio n. di AIC 024587053, data decreto prima autorizzazione 13 marzo 1984, data ultimo decreto 6 agosto 1985, nuovo n. di AIC 024587115 (base 10) 0RGBVC (base 32);

30 compresse 300 mg: vecchio n. di AIC 024587065, data decreto prima autorizzazione 13 ottobre 1984, data ultimo decreto 31 dicembre 1984, nuovo n. di AIC 024587127 (base 10) 0RGBVR (base 32);

«Retard» 30 compresse 600 mg: vecchio n. di AIC 024587077, data decreto prima autorizzazione 1° marzo 1989, data ultimo decreto 1° marzo 1989, nuovo n. di AIC 024587139 (base 10) 0RGBW3 (base 32).

*Estratto decreto n. 440 del 10 luglio 1995*

Specialità medicinale: GOLAMIXIN
Titolare AIC: Pierrel S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta «Fournier Pierrel Farma S.p.a.» Segrate (Milano), via Cassanese, 224, codice fiscale 09964320155 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche.

Confezione:

spray orofar. 10 ml: vecchio n. di AIC 016703011, data decreto prima autorizzazione 11 febbraio 1960, data ultimo decreto 31 dicembre 1984, nuovo n. di AIC 016703035 (base 10) 0HXRKV (base 32);

spray orofar. 50 ml: vecchio n. di AIC 016703023, data decreto prima autorizzazione 11 febbraio 1960, data ultimo decreto 31 dicembre 1984, nuovo n. di AIC 016703047 (base 10) 0HXRL7 (base 32).

*Estratto decreto n. 441 del 10 luglio 1995*

Specialità medicinale: TALOFEN
Titolare AIC: Pierrel S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta «Fournier Pierrel Farma S.p.a.» Segrate (Milano), via Cassanese, 224, codice fiscale 09964320155 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche.

Confezione:

25 compresse 25 mg: vecchio n. di AIC 012611051, data decreto prima autorizzazione 29 marzo 1988, data ultimo decreto 29 marzo 1988, nuovo n. di AIC 012611099 (base 10) 0D0VJV (base 32);

IM IV 6 fiale 50 mg: vecchio n. di AIC 012611063, data decreto prima autorizzazione 29 marzo 1988, data ultimo decreto 29 marzo 1988, nuovo n. di AIC 012611101 (base 10) 0D0VJX (base 32);

IM IV 10 fiale 50 mg: vecchio n. di AIC 012611075, data decreto prima autorizzazione 29 marzo 1988, data ultimo decreto 29 marzo 1988, nuovo n. di AIC 012611113 (base 10) 0D0VK9 (base 32);

flacone gocce 30 ml: vecchio n. di AIC 012611087, data decreto prima autorizzazione 29 marzo 1988, data ultimo decreto 29 marzo 1988, nuovo n. di AIC 012611125 (base 10) 0D0VKP (base 32).

*Estratto decreto n. 442 del 10 luglio 1995*

Specialità medicinale: BRONCHENOLO
Titolare AIC: Midy S.p.a.

E trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta «Maggioni Winthrop S.p.a.» Milano, viale Ortles, 12, codice fiscale 00867200156 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche.

Confezione:

sciroppo 200 g: vecchio n. di AIC 006090017, data decreto prima autorizzazione 3 novembre 1978, data ultimo decreto 31 dicembre 1984, nuovo n. di AIC 006090043 (base 10) 05TV9V (base 32);

20 compresse mg 7,5: vecchio n. di AIC 006090029, data decreto prima autorizzazione 19 luglio 1984, data ultimo decreto 31 dicembre 1984, nuovo n. di AIC 006090056 (base 10) 05TVB8 (base 32);

gocce orali 20 ml: vecchio n. di AIC 006090031, data decreto prima autorizzazione 2 gennaio 1987, data ultimo decreto 2 gennaio 1987, nuovo n. di AIC 006090068 (base 10) 05TVBN (base 32).

*Estratto decreto n. 443 del 10 luglio 1995*

Specialità medicinale: SUPPOSTE MIDY
Titolare AIC: Midy S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta «Maggioni Winthrop S.p.a.» Milano, viale Ortles, 12, codice fiscale 00867200156 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche.

Confezione:

10 supposte: vecchio n. di AIC 008453019, data decreto prima autorizzazione 27 luglio 1984, data ultimo decreto 31 dicembre 1984, nuovo n. di AIC 008453033 (base 10) 081YX9 (base 32);

pomata 40 g: vecchio n. di AIC 008453021, data decreto prima autorizzazione 27 luglio 1984, data ultimo decreto 31 dicembre 1984, nuovo n. di AIC 008453045 (base 10) 081YXP (base 32).

*Estratto decreto n. 444 del 10 luglio 1995*

Specialità medicinale: BRONCHENOLO INALANTE
Titolare AIC: Midy S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta «Maggioni Winthrop S.p.a.» Milano, viale Ortles, 12, codice fiscale 00867200156 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche.

Confezione 20 capsule per inalazione: vecchio n. di AIC 027150010, data decreto prima autorizzazione 21 ottobre 1989, data ultimo decreto 21 ottobre 1989, nuovo n. di AIC 027150022 (base 10) 0TWKQ6 (base 32).

*Estratto decreto n. 445 del 10 luglio 1995*

Specialità medicinale: BALSAMO SIFCAMINA
Titolare AIC: Midy S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta «Maggioni Winthrop S.p.a.» Milano, viale Ortles, 12, codice fiscale 00867200156 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche.

Confezione:

pomata 50 g: vecchio n. di AIC 001063027, data decreto prima autorizzazione 27 aprile 1987, data ultimo decreto 27 aprile 1987, nuovo n. di AIC 001063066 (base 10) 010G4U (base 32);

bombola nebulizzatore 34,5 g: vecchio n. di AIC 001063041, data decreto prima autorizzazione 20 dicembre 1988, data ultimo decreto 20 dicembre 1988, nuovo n. di AIC 001063078 (base 10) 010G56 (base 32);

gel 40 g: vecchio n. di AIC 001063054, data decreto prima autorizzazione 28 ottobre 1994, data ultimo decreto 28 ottobre 1994, nuovo n. di AIC 001063080 (base 10) 010G58 (base 32).

*Estratto decreto n. 446 del 10 luglio 1995*

Specialità medicinale: TRIPLICE
Titolare AIC: Midy S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta «Maggioni Winthrop S.p.a.» Milano, viale Ortles, 12, codice fiscale 00867200156 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche.

Confezione:

4 compresse: vecchio n. di AIC 025108010, data decreto prima autorizzazione 11 novembre 1983, data ultimo decreto 31 dicembre 1984, nuovo n. di AIC 025108034 (base 10) 0RY7L2 (base 32);

10 compresse: vecchio n. di AIC 025108022, data decreto prima autorizzazione 11 novembre 1983, data ultimo decreto 31 dicembre 1984, nuovo n. di AIC 025108046 (base 10) 0RY7LG (base 32).

*Estratto decreto n. 447 del 10 luglio 1995*

Specialità medicinale: RINOSPRAY
Titolare AIC: Midy S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta «Maggioni Winthrop S.p.a.» Milano, viale Ortles, 12, codice fiscale 00867200156 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche.

Confezione flac nebulizz nasale 15 ml: vecchio n. di AIC 012108027, data decreto prima autorizzazione 16 dicembre 1985, data ultimo decreto 16 dicembre 1985, nuovo n. di AIC 012108039 (base 10) 0CKJ87 (base 32).

*Estratto decreto n. 448 del 10 luglio 1995*

Specialità medicinale: POMATA MIDY HC
Titolare AIC: Midy S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta «Maggioni Winthrop S.p.a.» Milano, viale Ortles, 12, codice fiscale 00867200156 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche.

Confezione pomata 20 g: vecchio n. di AIC 026428019, data decreto prima autorizzazione 30 giugno 1988, data ultimo decreto 30 giugno 1988, nuovo n. di AIC 026428021 (base 10) 0T6JMP (base 32).

*Estratto decreto n. 449 del 10 luglio 1995*

Specialità medicinale: NIRVANIL
Titolare AIC: Midy S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta «Maggioni Winthrop S.p.a.» Milano, viale Ortles, 12, codice fiscale 00867200156 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche.

Confezione 12 capsule: vecchio n. di AIC 020709022, data decreto prima autorizzazione 6 marzo 1985, data ultimo decreto 6 marzo 1985, nuovo n. di AIC 020709034 (base 10) 0MRZPB (base 32).

*Estratto decreto n. 450 del 10 luglio 1995*

Specialità medicinale: BRONCHENOLO BALSAMO
Titolare AIC: Midy S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta «Maggioni Winthrop S.p.a.» Milano, viale Ortles, 12, codice fiscale 00867200156 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche.

Confezione pomata balsamica 40 g: vecchio n. di AIC 027886011, data decreto prima autorizzazione 3 dicembre 1990, data ultimo decreto 3 dicembre 1990, nuovo n. di AIC 027886023 (base 10) 0UM0G7 (base 32).

*Estratto decreto n. 451 del 10 luglio 1995*

Specialità medicinale: KADOL
Titolare AIC: Midy S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta «Maggioni Winthrop S.p.a.» Milano, viale Ortles, 12, codice fiscale 00867200156 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche.

Confezione pomata 50 g 5%: vecchio n. di AIC 018486011, data decreto prima autorizzazione 26 gennaio 1961, data ultimo decreto 31 dicembre 1984, nuovo n. di AIC 018486023 (base 10) 0KN4S7 (base 32).

La ditta titolare dell'AIC dovrà far pervenire al Ministero della sanità entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, copia, sia cartacea che su supporto informatico, degli stampati, modificati ai sensi del precedente comma, unitamente ad una formale autodichiarazione del legale rappresentante, in cui si dichiari che gli stampati suddetti sono conformi a quanto autorizzato.

I lotti della specialità medicinale contraddistinti dai vecchi numeri di AIC, non potranno più essere posti in commercio, improrogabilmente, a partire dal primo 181° giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**95A4407**

**Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse).**

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

*Decreto n. 95 del 26 giugno 1995*

Specialità medicinale per uso veterinario «AGRONAL» polvere solubile per uso orale nella confezione 1 busta da 100 g, registrazione n. 27176.

Titolare A.I.C.: società Agrolabo S.p.a., con sede legale e fiscale in Torino, via Avellino, n. 6, codice fiscale n. 01152200018.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C: Azienda Farmaceutica Italiana S.r.l. - A.F.I., con sede legale e fiscale in Sumirago, via De Gasperi, 47, codice fiscale n. 00718850159.

Produttore: la specialità medicinale per uso veterinario è ora prodotta presso l'officina farmaceutica della società titolare dell'A.I.C. sita in Sumirago (Varese).

Confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti nuove confezioni:

barattolo da 500 g, numero di A.I.C. 100304029;
barattolo da 1000 g, numero di A.I.C. 100304031.

Confezionamento: in sostituzione del confezionamento busta termosaldata da 100 g, è ora autorizzato il confezionamento in barattolo da 100 g.

Numero di A.I.C.: alla confezione busta da 100 g ora barattolo da 100 g viene assegnato il numero di A.I.C. 100304017.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Decreto n. 103 del 17 luglio 1995*

Specialità medicinale per uso veterinario «DIATHYVET» (d+biotina).

Titolare A.I.C.: Agrilife S.r.l., con sede legale in Roma, via Sassoferrato, 2, codice fiscale n. 04086161009.

Produttore: per la forma fiale iniettabili la ditta Produits Roche, Fontenay-Sous-Bois (Francia); per la forma compresse la ditta Idim S.p.a., viale Tre Venezie, 44/46, Monselice (Padova), che effettuerà anche i controlli sui lotti sia sulla forma iniettabile che la forma compresse.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

astuccio da 6 fiale da 5 mg, numero di A.I.C. 100294014;
astuccio da 20 compresse da 5 mg, numero di A.I.C. 100294026.

Composizione:

una compressa da 100 mg contiene: principio attivo: D(+)biotina 5 mg; altri componenti: glicocolla, sodiocarbossimetilamido, polietilenglicole 6000, polivinilpirrolidone, amido di mais (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una fiala da 1 ml contiene: principio attivo: D(+)biotina 5 mg; altri componenti: fosfato monosodico diidrato, carbonato monosodico, paraidrossibenzoato di metile, paraidrossibenzoato di propile, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: cani e gatti - Alterazioni della pelle e/o del pelo riconducibili ad un calo delle attività carbossilasiche o a carenze generali di D(+)biotina: dermatiti seborroiche, dermatiti desquamative, fragilità del pelo, opacità del mantello, alopecia, eruzioni ed esantemi pruriginosi

Validità: forma iniettabile 60 mesi, forma compresse 18 mesi.

Regime di dispensazione: la vendita non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.

**Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.**

*Decreto n. 104 del 17 luglio 1995*

Medicinale veterinario prefabbricato «Embrocazione per cavalli da corsa».

Titolare A.I.C: Istituto Profilattico e Farmaceutico Candioli S.p.a., con sede legale e fiscale in Beinasco (Torino), via Manzoni, 2, codice fiscale n. 00505500017.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Beinasco (Torino).

Confezioni autorizzate e numero di A.I.C.: flacone da 200 g, numero di A.I.C. 100320011.

Composizione: 100 g contengono: canfora 2,0 g, cloralio idrato 2,0 g, metile salicilato 20,0 g, procaina cloridrato 2,3 g.

Tempo di attesa: nessuno.

Validità: 36 mesi.

Indicazioni terapeutiche: trova applicazione nelle alterazioni a carattere infiammatorio e degenerativo, sia a carattere acuto che cronico, che coinvolgono le strutture ossee, muscolari e tenodesmiche. In particolare è indicata per il trattamento di artrosi, artriti, desmiti, in tutti i casi di puntine, formelle, adeniti, flemmoni e zoppicature.

Regime di dispensazione: la vendita è sottoposta alla presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Decreto n. 105 del 17 luglio 1995*

Prodotti medicinali per uso veterinario:

CANDUR CE
10 flaconi + solvente - registrazione n. 20244;

CANDUR CEL
1 dose + 1 siringa sterile, numero A.I.C. 100120017;
10 dosi + 10 siringhe sterili, numero A.I.C. 100120029;
10 dosi, numero A.I.C. 100120043;
50 dosi, numero A.I.C. 100120068;
100 dosi, numero A.I.C. 100120070;

CANDUR L
20 dosi - 20 flaconi da 1 ml, registrazione n. 19884;

CANDUR P
1 dose, numero A.I.C. 100068016;
5 dosi, numero A.I.C. 100068028;
10 dosi, numero A.I.C. 100068030;
30 dosi, numero A.I.C. 100068042;
50 dosi, numero A.I.C. 100068055;
100 dosi, numero A.I.C. 100068067;

CANDURAGE GEL
1 dose + siringa, registrazione n. 25182;
5 dosi + 5 siringhe, registrazione n. 25182;

FELIDOVAC
10 dosi, registrazione n. 20516;

FELIDOVAC L
1 dose + siringa, registrazione n. 24781;

FELIDOVAC PRC
10 dosi, numero A.I.C. 100139017;

FELIRAB
10 dosi + 10 siringhe, registrazione n. 26202;

FELISERIN
1 flacone da 4 ml, registrazione n. 24082;
10 flaconi da 4 ml, registrazione n. 24082;

MADIVAK
10 dosi, registrazione n. 22871;
1 dose, registrazione n. 22871;

PREVACCINOL
2 flaconi da 5 ml + 2 siringhe sterili, registrazione n. 24210;

PREVACUN F
2 dosi (2 flaconi da 2 ml), registrazione n. 21492;
5 dosi (1 flacone da 10 ml), registrazione n. 21492;
1 dose (1 siringa monodose), registrazione n. 21492;
10 dosi (10 siringhe monodose), registrazione n. 21492;

PREVACUN FT
2 dosi (2 flaconi da 2 ml), registrazione n. 23933;
5 dosi (1 flacone da 10 ml), registrazione n. 23933;
1 dose (1 siringa monodose), registrazione n. 23933;
10 dosi (10 siringhe monodose), registrazione n. 23933;

SIERIMMUNE antitetanico Behringwerke
1 flacone da 15 ml, numero A.I.C. 100095013;
1 flacone da 50 ml, numero A.I.C. 100095025;

STAGLOBAN P+CE
1 flacone da 5 ml, numero A.I.C. 101385019;

TETANVET
2 fiale da 1 ml, registrazione n. 22091.

Titolare A.I.C.: Behringerwerke AG di Marburg (Germania), rappresentata in Italia dalla società Roussel-Hoechst Agrovet S.p.a., con sede legale e fiscale in Milano Piazzale Turr, 5, codice fiscale n. 04210710150.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Hoechst Veterinaer GmbH, con sede in Untershleissheim - Monaco (Germania), rappresentata in Italia dalla società Hoechst Veterinaria S.r.l., socio unico, con sede in Milano, piazzale Turr, 5, codice fiscale n. 11494040154, i prodotti medicinali per uso veterinario vengono prodotti, controllati e confezionati secondo quanto precedentemente autorizzato.

Numeri di A.I.C.: alle confezioni dei prodotti medicinali per uso veterinario sottoindicati vengono attribuiti i numeri di A.I.C. a fianco di ciascuno indicato:

CANDUR CE
10 dosi con 10 siringhe, numero A.I.C. 101382012;

CANDUR L
20 dosi (20 flaconi da 1 ml), numero A.I.C. 101380018;

CANDURAGE GEL
1 dose + siringa, numero A.I.C. 101393027;
5 dosi + 5 siringhe, numero A.I.C. 101393015;

FELIDOVAC
10 dosi (10 flaconi da 1 ml), numero A.I.C. 101958015;

FELIDOVAC L
1 dose + siringa sterile, numero A.I.C. 101392013;

FELIRAB
10 dosi + 10 siringhe sterili, numero A.I.C. 101396012;

FELISERIN
1 flacone da 4 ml, numero A.I.C. 101959017;
10 flaconi da 4 ml, numero A.I.C. 101959029;

MADIVAK
10 dosi, numero A.I.C. 101387013;
1 dose, numero A.I.C. 101387025;

PREVACCINOL
2 flaconi da 5 ml + 2 siringhe sterili, numero A.I.C. 101391011;

PREVACUN F
2 dosi (2 flaconi da 2 ml), numero A.I.C. 101384028;
5 dosi (1 flacone da 10 ml), numero A.I.C. 101384016;
1 dose (1 siringa monodose), numero A.I.C. 101384030;
10 dosi (10 siringhe monodose), numero A.I.C. 101384042;

PREVACUN FT
2 dosi (2 flaconi da 2 ml), numero A.I.C. 101389043;
5 dosi (1 flacone da 10 ml), numero A.I.C.101389017;
1 dose (1 siringa monodose), numero A.I.C. 101389029;
10 dosi (10 siringhe monodose), numero A.I.C. 101389031;

TETANVET
2 fiale da 1 ml, numero A.I.C. 101386011.

I lotti già prodotti e contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Decreto n. 106 del 17 luglio 1995*

Prodotti medicinali per uso veterinario:

COLISORB, vaccino inattivato per suini contro il Mal Rossino e le enteriti neonatali da E. Coli:
flacone multidose da 20 ml, numero di A.I.C. 100148016;
flacone multidose da 50 ml, numero di A.I.C. 100148028;

PORCOVAC PLUS, vaccino inattivato per la prevenzione della colibacillosi del suino:
flacone multidose da 20 ml, registrazione n. 28960;
flacone multidose da 50 ml, registrazione n. 28960;

ECTODEX, antiparassitario esterno per cani:
1 flacone da 50 ml, numero di A.I.C. 100003019;
6 flaconi da 50 ml, numero di A.I.C. 100003021;

TOPLINE, antiparassitario esterno per suini:
contenitore da 3 litri, numero di A.I.C. 100065010.

Titolare A.I.C.: società Roussel-Hoechst Agrovet S.p.a., con sede legale e fiscale in Milano, piazzale Turr, 5, codice fiscale n. 04210710150.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Hoechst Veterinaria S.r.l., socio unico, con sede legale e fiscale in Milano, piazzale Turr, 5, codice fiscale n. 11494040154, i prodotti medicinali per uso veterinario vengono prodotti, controllati e confezionati secondo quanto precedentemente autorizzato.

Numeri di A.I.C.: alle confezioni del prodotto medicinale per uso veterinario «PORCOVAC PLUS» vengono assegnati i numeri di A.I.C. a fianco indicati: flacone da 20 ml, numero di A.I.C. 101398016 - flacone da 50 ml, numero di A.I.C. 101398028.

I lotti già prodotti e contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza ritenuto possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A4452

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 31 maggio 1995 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 3 dicembre 1992, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Caserta; imprese impegnate nella realizzazione del programma PS3/215 disinquinamento del Golfo di Napoli.

Parere del Comitato tecnico del 21 marzo 1995 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività sopra citate, per il periodo dal 3 dicembre 1992 al 2 giugno 1993.

Il trattamento speciale di disoccupazione è prorogato dal 3 giugno 1993 al 2 dicembre 1993.

Il trattamento speciale di disoccupazione è ulteriormente prorogato dal 3 dicembre 1993 al 2 giugno 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione è ulteriormente prorogato dal 3 giugno 1994 al 2 dicembre 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione è ulteriormente prorogato dal 3 dicembre 1994 al 2 marzo 1995 (limite massimo).

Con decreto ministeriale 31 maggio 1995 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 27 marzo 1994, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Parolise (Avellino); imprese impegnate nella costruzione della strada S.V. Lioni-Parolise IV tronco - Programma PS21/5364.

Parere del Comitato tecnico del 21 marzo 1995 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività sopra citate, per il periodo dal 27 marzo 1994 al 26 settembre 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione è prorogato dal 27 settembre 1994 al al 26 marzo 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione è ulteriormente prorogato dal 27 marzo 1995 al 26 settembre 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione è ulteriormente prorogato dal 27 settembre 1995 al 26 marzo 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione è ulteriormente prorogato dal 27 marzo 1996 al 26 giugno 1996 (limite massimo).

Con decreto ministeriale 31 maggio 1995 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 12 gennaio 1994, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Marconia di Pisticci località S. Teodoro C. da Casinello (Matera); imprese impegnate nei lavori di completamento impianto irriguo del metapontino.

Parere del Comitato tecnico del 15 febbraio 1995 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività sopra citate, per il periodo dal 12 gennaio 1994 all'11 luglio 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione è prorogato dal 12 luglio 1994 all'11 gennaio 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione è ulteriormente prorogato dal 12 gennaio 1995 all'11 luglio 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione è ulteriormente prorogato dal 12 luglio 1995 all'11 gennaio 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione è ulteriormente prorogato dal 12 gennaio 1996 all'11 aprile 1996 (limite massimo).

Con decreto ministeriale 31 maggio 1995 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 17 settembre 1993, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Siderno (Reggio Calabria); imprese impegnate nei lavori di costruzione della diga sul torrente Lordo in località Timpa di Pantaleo - Programma speciale 26/3043.

Parere del Comitato tecnico del 15 febbraio 1995 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività sopra citate, per il periodo dal 17 settembre 1993 al 16 marzo 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione è prorogato dal 17 marzo 1994 al 16 settembre 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione è ulteriormente prorogato dal 17 settembre 1994 al 16 marzo 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione è ulteriormente prorogato dal 17 marzo 1995 al 16 settembre 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione è ulteriormente prorogato dal 17 settembre 1995 al 16 dicembre 1995 (limite massimo).

Con decreto ministeriale 31 maggio 1995 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 31 dicembre 1993, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Vibo Valentia (Catanzaro); imprese impegnate nei lavori di risanamento di alcuni viadotti ricadenti tra i km 299+320 e 346+737 Autostrada Salerno-Reggio Calabria.

Parere del comitato tecnico del 15 febbraio 1995 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività sopra citate, per il periodo dal 31 dicembre 1993 al 30 giugno 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione è prorogato dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione è ulteriormente prorogato dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione è ulteriormente prorogato dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione è ulteriormente prorogato dal 1° gennaio 1996 al 31 marzo 1996 (limite massimo).

Con decreto ministeriale 31 maggio 1995 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 15 ottobre 1993, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area dei comuni della Val Vomano (Teramo), comuni di Montorio al Vomano, Isola del Gran Sasso, Pietracamela, Basciano, Crognaleto, Colledara, Teramo, Fano Adriano, Roseto degli Abruzzi: imprese impegnate nei lavori di ampliamento dell'impianto idroelettrico di S. Giacomo sul Vomano. Costruzione delle opere civili della condotta forzata, della centrale in caverna, dei canali di scarico ed opere annesse.

Parere del comitato tecnico del 23 febbraio 1995 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività sopra citate, per il periodo dal 15 ottobre 1993 al 14 aprile 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione è prorogato dal 15 aprile 1994 al 14 ottobre 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione è ulteriormente prorogato dal 15 ottobre 1994 al 14 aprile 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione è ulteriormente prorogato dal 15 aprile 1995 al 14 ottobre 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione è ulteriormente prorogato dal 15 ottobre 1995 al 14 gennaio 1996 (limite massimo).

Con decreto ministeriale 31 maggio 1995 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di diciotto mesi, a decorrere dal 1° luglio 1993, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Rieti; imprese impegnate nei lavori di costruzione del raccordo Civitavecchia - Tarquinia - Viterbo - Orte - Terni - Rieti - strada a due corsie Rieti - Terni - Tronco Rieti - Piediluco - I lotto - I e III stralcio.

Parere del comitato tecnico del 23 febbraio 1995 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività sopra citate, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Il trattamento speciale di disoccupazione è prorogato dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione è ulteriormente prorogato dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994 (limite massimo).

Con decreto ministeriale 31 maggio 1995 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 16 febbraio 1993, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Satriano (Catanzaro); imprese impegnate nella costruzione impianto idroelettrico I e II salto della diga per conto dell'ENEL.

Parere del comitato tecnico del 21 marzo 1995 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività sopra citate, per il periodo dal 16 febbraio 1993 al 15 agosto 1993.

Il trattamento speciale di disoccupazione è prorogato dal 16 agosto 1993 al 15 febbraio 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione è ulteriormente prorogato dal 16 febbraio 1994 al 15 agosto 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione è ulteriormente prorogato dal 16 agosto 1994 al 15 febbraio 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione è ulteriormente prorogato dal 16 febbraio 1995 al 15 maggio 1995 (limite massimo).

Con decreto ministeriale 31 maggio 1995 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 22 settembre 1993, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Bivona, contrada Cappuccini (Agrigento); imprese impegnate nei lavori di costruzione ospedale di zona.

Parere del comitato tecnico del 21 marzo 1995 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività sopra citate, per il periodo dal 22 settembre 1993 al 21 marzo 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione è prorogato dal 22 marzo 1994 al 21 settembre 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione è ulteriormente prorogato dal 22 settembre 1994 al 21 marzo 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione è ulteriormente prorogato dal 22 marzo 1995 al 21 settembre 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione è ulteriormente prorogato dal 22 settembre 1995 al 21 dicembre 1995 (limite massimo).

Con decreto ministeriale 31 maggio 1995 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 3 gennaio 1994, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area dei comuni di Prignano Cilento, Perito, Cicerale (Salerno); imprese impegnate nella realizzazione della diga di Piano della Rocca col fiume Aliento.

Parere del comitato tecnico del 21 marzo 1995 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività sopra citate, per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 luglio 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione è prorogato dal 3 luglio 1994 al 2 gennaio 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione è ulteriormente prorogato dal 3 gennaio 1995 al 2 luglio 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione è ulteriormente prorogato dal 3 luglio 1995 al 2 gennaio 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione è ulteriormente prorogato dal 3 gennaio 1996 al 2 aprile 1996 (limite massimo).

Con decreto ministeriale 31 maggio 1995 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di ventisette mesi, a decorrere dall'11 agosto 1992, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Napoli; imprese impegnate nella realizzazione di 7706 alloggi e relative infrastrutture.

Parere del comitato tecnico del 21 marzo 1995 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività sopra citate, per il periodo dall'11 agosto 1992 al 10 febbraio 1993.

Il trattamento speciale di disoccupazione è prorogato dall'11 febbraio 1993 al 10 agosto 1993.

Il trattamento speciale di disoccupazione è ulteriormente prorogato dall'11 agosto 1993 al 10 febbraio 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione è ulteriormente prorogato dall'11 febbraio 1994 al 10 agosto 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione è ulteriormente prorogato dall'11 agosto 1994 al 10 novembre 1994 (limite massimo).

Con decreto ministeriale 31 maggio 1995 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 22 luglio 1993, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Cagliari; imprese impegnate nei lavori di costruzione del I lotto funzionale del porto industriale di Cagliari.

Parere del comitato tecnico del 21 marzo 1995 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività sopra citate, per il periodo dal 22 luglio 1993 al 21 gennaio 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione è prorogato dal 22 gennaio 1994 al 21 luglio 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione è ulteriormente prorogato dal 22 luglio 1994 al 21 gennaio 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione è ulteriormente prorogato dal 22 gennaio 1995 al 21 luglio 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione è ulteriormente prorogato dal 22 luglio 1995 al 21 ottobre 1995 (limite massimo).

Con decreto ministeriale 31 maggio 1995 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 6 giugno 1994, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Toritto (Bari); imprese impegnate nei lavori di completamento lavori «variante esterna all'abitato di Toritto - SS. 96».

Parere del comitato tecnico del 21 marzo 1995 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività sopra citate, per il periodo dal 6 giugno 1994 al 5 dicembre 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione è prorogato dal 6 dicembre 1994 al 5 giugno 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione è ulteriormente prorogato dal 6 giugno 1995 al 5 dicembre 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione è ulteriormente prorogato dal 6 dicembre 1995 al 5 giugno 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione è ulteriormente prorogato dal 6 giugno 1996 al 5 settembre 1996 (limite massimo).

95A4405

## Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 25 maggio 1995:

1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 19 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 26 luglio 1994 con effetto dal 1° novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Ceat cavi industrie, con sede in Torino, e unità di:

filiale di Milano, sede di Torino, Settimo Torinese (Torino), per il periodo dal 31 ottobre 1994 al 30 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 31 ottobre 1994 con decorrenza 31 ottobre 1994;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 10 febbraio 1994 al 9 febbraio 1995, della ditta S.a.s. Suardi industria confezioni di Suardi Piermario & C., con sede in Milano, e unità di Milano.

Parere comitato tecnico del 7 giugno 1994 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 15 luglio 1994 con effetto dal 10 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.a.s. Suardi industria confezioni di Suardi Piermario & C., con sede in Milano, e unità di Milano, per il periodo dal 10 agosto 1994 al 9 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 13 settembre 1994 con decorrenza 10 agosto 1994;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° marzo 1994 al 28 febbraio 1995, della ditta S.p.a. Matherson Selig, con sede in Presezzo (Bergamo), e unità di Presezzo (Bergamo).

Parere comitato tecnico del 19 luglio 1994 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 5 agosto 1994 con effetto dal 1° marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Matherson Selig, con sede in Presezzo (Bergamo), e unità di Presezzo (Bergamo), per il periodo dal 1° settembre 1994 al 28 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 18 ottobre 1994 con decorrenza 1° settembre 1994;

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 31 ottobre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamente straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 31 ottobre 1994 con effetto dal 1° aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Impresa Mondelli, con sede in Bolzano, e magazzino di Lainate (Milano) e sede amministrativa di Milano, per il periodo dal 1° ottobre 1994 al 31 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1994 con decorrenza 1° ottobre 1994;

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 29 novembre 1993 al 28 novembre 1994, della ditta S.p.a. Baldan Antonio, con sede in Padova, e unità di Padova.

Parere comitato tecnico del 4 aprile 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Baldan Antonio con sede in Padova, e unità di Padova per il periodo dal 29 novembre 1993 al 28 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 17 dicembre 1993 con decorrenza 29 novembre 1993.

Art. 7, comma 7, della legge n. 236/1993;

6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 novembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 novembre 1994 con effetto dal 16 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Scavital, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 16 novembre 1994 al 15 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1994 con decorrenza 16 novembre 1994;

7) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 gennaio 1995, della ditta S.n.c. Technojewel, con sede in Ornavasso (Novara) e unità di Ornavasso (Novara).

Parere comitato tecnico del 4 aprile 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.n.c. Technojewel, con sede in Ornavasso (Novara) e unità di Ornavasso (Novara), per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 1994 con decorrenza 10 gennaio 1994;

8) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 10 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.n.c. Technojewel, con sede in Ornavasso (Novara) e unità di Ornavasso (Novara), per il periodo dal 10 luglio 1994 al 9 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 27 luglio 1994 con decorrenza 10 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 maggio 1995:

1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 novembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 novembre 1994 con effetto dal 23 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. F.E.R.V.E.T., con sede in Bergamo, unità di Castelfranco Veneto (Treviso) e uffici e stabilimento di Bergamo, per il periodo dal 22 marzo 1994 al 22 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 29 marzo 1994 con decorrenza 23 febbraio 1994.

Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 17 maggio 1993 al 16 maggio 1994, della ditta S.n.c. Manifattura Osiride di Osiride Claudio & C., con sede in Sannazzaro de' Burgondi (Pavia), e unità di Sannazzaro de' Burgondi (Pavia).

Parere comitato tecnico del 5 maggio 1994 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 17 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.n.c. Manifattura Osiride di Osiride Claudio & C., con sede in Sannazzaro de' Burgondi (Pavia), e unità di Sannazzaro de' Burgondi (Pavia), per il periodo dal 17 novembre 1993 al 16 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 2 dicembre 1993 con decorrenza 17 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 15 agosto 1994 al 14 agosto 1995, della ditta S.p.a. Calzaturificio Menin, con sede in Fossò (Venezia) e unità di Fossò (Venezia).

Parere comitato tecnico del 29 marzo 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Calzaturificio Menin, con sede in Fossò (Venezia) e unità di Fossò (Venezia), per il periodo dal 15 agosto 1994 al 14 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza 15 agosto 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 maggio 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° giugno 1994 al 28 maggio 1995, della ditta S.p.a. dott. ing. Mario Guffanti & C., con sede in Milano, unità di Crotone (Reggio Calabria), Massa Carrara e uffici di Milano, Roma, Napoli e Taranto.

Parere comitato tecnico del 21 marzo 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. dott. ing. Mario Guffanti & C., con sede in Milano, unità di Crotone (Reggio Calabria), Massa Carrara e uffici di Milano, Roma, Napoli e Taranto, per il periodo dal 1° giugno 1994 al 30 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 6 luglio 1994 con decorrenza 1° giugno 1994;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 1° giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. dott. ing. Mario Guffanti & C., con sede in Milano, unità di Crotone (Reggio Calabria), Massa Carrara e uffici di Milano, Roma, Napoli e Taranto, per il periodo dal 19 gennaio 1995 al 28 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 26 gennaio 1995 con decorrenza 1° dicembre 1994.

Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° settembre 1994 al 31 agosto 1995, della ditta S.p.a. Prescav, con sede in Milano e unità di Pavia.

Parere comitato tecnico del 21 marzo 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Prescav, con sede in Milano, e unità di Pavia, per il periodo dal 1° settembre 1994 al 28 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1994 con decorrenza 1° settembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 18 luglio 1994 al 17 luglio 1995, della ditta S.r.l. Ilfa, con sede in Asti e unità di Asti.

Parere comitato tecnico del 21 marzo 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Ilfa, con sede in Asti, e unità di Asti per il periodo dal 18 luglio 1994 al 17 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 4 agosto 1994 con decorrenza 18 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 maggio 1995:

1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 7 marzo 1993, al 6 settembre 1993, della ditta S.p.a. Ginatta, con sede in Torino e unità di Torino, Santena (Torino) e Trofarello (Torino).

Parere del comitato tecnico del 7 aprile 1994 - favorevole.

Parere del comitato tecnico dell'8 marzo 1995 - favorevole, estensione ad unità di Santena (Torino) e Trofarello (Torino).

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, già disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 6 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Ginatta, con sede in Torino e unità di Torino, Santena (Torino) e Trofarello (Torino), per il periodo dal 7 marzo 1993 al 6 settembre 1993.

Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Sentenza tribunale del 5 marzo 1992, n. 112/92.

Contributo addizione: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16010/7 del 1° ottobre 1994;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 28 dicembre 1994 con effetto dal 25 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. N.U.T. Quantas, con sede in Creazzo (Vicenza) e unità di Olmo di Creazzo (Vicenza), per il periodo dal 25 ottobre 1994 al 24 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 14 novembre 1994 con decorrenza 25 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 maggio 1995:

1) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1994, della ditta S.p.a. Nuova Comsal, con sede in Portoscuso (Cagliari) e unità di Portoscuso (Cagliari).

Parere comitato tecnico del 15 febbraio 1995 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - publicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 28 aprile 1993 con effetto dal 9 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Comsal, con sede in Portoscuso (Cagliari) e unità di Portoscuso (Cagliari), per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 novembre 1993 con decorrenza 11 ottobre 1993.

Art. 1 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1994, n. 738.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995;

2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 28 aprile 1993 con effetto dal 9 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Comsal, con sede in Portoscuso (Cagliari) e unità di Portoscuso (Cagliari), per il periodo dall'11 aprile 1994 al 10 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1994 con decorrenza 11 aprile 1994.

Art. 1 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1994, n. 738.

Delibera CIPE del 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995;

3) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° novembre 1993 al 31 ottobre 1994, della ditta S.p.a. Alumix, con sede in Roma, unità di Bolzano, Casavatore (Napoli), Fossanova e Aprilia (Latina), Fusina Primario - Fusina-Marghera (Venezia), Mori (Trento), Nembro (Bergamo), Porto Marghera (Venezia), Rho (Milano) e uffici di Carbonia e Portovesme (Cagliari), Milano e Roma.

Parere comitato tecnico del 15 febbraio 1995 - favorevole.

Delibera CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1° novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta: S.p.a. Alumix, con sede in Roma, unità di: Bolzano, Casavatore (Napoli), Fossanova e Aprilia (Latina), Fusina Primario - Fusina-Marghera (Venezia), Mori (Trento), Nembro (Bergamo), Porto Marghera (Venezia), Rho (Milano) e uffici di Carbonia e Portovesme (Cagliari), Milano e Roma, per il periodo dal 1° novembre 1993 al 30 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 12 novembre 1993 con decorrenza dal 1° novembre 1993.

Delibera CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

4) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1° novembe 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alumix, con sede in Roma, unità di Bolzano, Casavatore (Napoli), Fossanova e Aprilia (Latina), Fusina Primario - Fusina-Marghera (Venezia), Mori (Trento), Nembro (Bergamo), Porto Marghera (Venezia), Rho (Milano) e uffici di Carbonia e Portovesme (Cagliari), Milano e Roma, per il periodo dal 1° maggio 1994 al 31 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1994 con decorrenza 1° maggio 1994.

Delibera CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 maggio 1995:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 7 giugno 1993 al 6 dicembre 1994, della ditta S.r.l. Manifattura di Ferno, dal 16 dicembre 1993 Manifattura di Ferno e Borgomaneri, con sede in Milano e unità di Ferno (Varese).

Parere comitato tecnico del 18 febbraio 1994 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto dal 7 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Manifattura di Ferno, dal 16 dicembre 1993 Manifattura di Ferno e Borgomaneri, con sede in Milano e unità di Ferno (Varese), per il periodo dal 7 dicembre 1993 al 6 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1994 con decorrenza 7 dicembre 1993.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 5 agosto 1994, n. 15778;

2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto dal 7 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Manifattura di Ferno, dal 16 dicembre 1993 Manifattura di Ferno e Borgomaneri, con sede in Milano e unità di Ferno (Varese), per il periodo dal 7 giugno 1994 al 6 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 7 giugno 1994 con decorrenza dal 7 giugno 1994;

3) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 febbraio 1995, della ditta S.p.a. M.G. Braibanti, con sede Milano e unità di Calliano (Trento) e Milano.

Parere comitato tecnico del 1° marzo 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. M.G. Braibanti, con sede in Milano e unità di Calliano (Trento) e Milano, per il periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 4 marzo 1994 con decorrenza 7 febbraio 1994.

4) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presento decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 7 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. M.G. Braibanti, con sede in Milano e unità di Calliano (Trento) e Milano, per il periodo dal 7 agosto 1994 al 6 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1994 con decorrenza 7 agosto 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 maggio 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6 dicembre 1993 al 5 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Stacchini Sud, con sede in Oricola (L'Aquila) e unità di Oricola (L'Aquila).

Parere comitato tecnico del 30 maggio 1994 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 6 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Stacchini Sud, con sede in Oricola (L'Aquila) e unità di Oricola (L'Aquila), per il periodo dal 6 giugno 1994 al 5 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1994 con decorrenza 6 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 2 marzo 1994 al 2 settembre 1994, della ditta S.r.l. Tu.Ca.M., con sede in Macchia di Ferrandina (Matera) e unità di Macchia di Ferrandina (Matera) e Pisticci Scalo (Matera).

Parere comitato tecnico del 6 aprile 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 31 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Tu.Ca.M., con sede in Macchia di Fernandina (Matera) e unità di Macchia di Ferrandina (Matera) e Pisticci Scalo (Matera), per il periodo dal 2 marzo 1994 al 30 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1994 con decorrenza 2 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 18 gennaio 1994 al 17 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Smac, con sede in Battipaglia (Salerno) e unità di Battipaglia (Salerno).

Parere comitato tecnico del 6 aprile 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 18 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Smac, con sede in Battipaglia (Salerno) e unità di Battipaglia (Salerno), per il periodo dal 18 gennaio 1994 al 17 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza 18 gennaio 1994;

4) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 18 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Smac, con sede in Battipaglia (Salerno) e unità di Battipaglia (Salerno), per il periodo dal 18 luglio 1994 al 17 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 1° agosto 1994 con decorrenza 18 luglio 1994;

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 24 maggio 1993 al 31 marzo 1994, della Ditta Fornace di Aloi Domenico, con sede in Reggio Calabria, e unità di Reggio Calabria e Saracinello (Reggio Calabria).

Parere comitato tecnico del 16 febbraio 1994 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con effetto dal 24 maggio 1993, in favore

dei lavoratori interessati dipendenti dalla Ditta Fornace di Aloi Domenico, con sede in Reggio Calabria e unità di Reggio Calabria e Saracinello (Reggio Calabria), per il periodo dal 18 marzo 1994 al 31 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1994 con decorrenza 24 novembre 1993.

Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 maggio 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 maggio 1994 al 1° maggio 1995, della ditta S.a.s. Imec, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unità di Torre Annunziata (Napoli).

Parere comitato tecnico del 7 marzo 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.a.s. Imec, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unità di Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1° novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1994 con decorrenza 2 maggio 1994;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 2 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.a.s. Imec, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unità di Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 2 novembre 1994 al 1° maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 12 novembre 1994 con decorrenza 2 novembre 1994;

3) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 24 luglio 1993 al 23 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Legnochimica, con sede in Pamparato (Cuneo) e unità di Rende (Cosenza).

Parere comitato tecnico del 23 febbraio 1994 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 18 marzo 1994 con effetto dal 24 luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Legnochimica, con sede in Pamparato (Cuneo) e unità di Rende (Cosenza), per il periodo dal 24 luglio 1994 al 23 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 17 agosto 1994 con decorrenza 24 luglio 1994;

4) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 13 gennaio 1994 al 12 luglio 1994, della ditta S.c. a r.l. Consorzio provinciale di Taranto con sede in Taranto, e unità di Taranto.

Parere comitato tecnico del 7 marzo 1995 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta, già disposta con decreto ministeriale del 24 novembre 1993 con effetto dal 13 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Consorzio provinciale di Taranto, con sede in Taranto e unità di Taranto, per il periodo dal 13 gennaio 1994 al 12 luglio 1994.

Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - decreto del 16 gennaio 1992.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 14 febbraio 1994 al 13 febbraio 1995, della ditta S.n.c. Ossidam di Liberatore P. & C., con sede in Montesilvano (Pescara) e unità di Montesilvano (Pescara).

Parere comitato tecnico dell'8 giugno 1994 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 15 luglio 1994 con effetto dal 14 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.n.c. Ossidam di Liberatore P. & C., con sede in Montesilvano (Pescara) e unità di Montesilvano (Pescara), per il periodo dal 19 ottobre 1994 al 13 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 26 ottobre 1994 con decorrenza 14 agosto 1994.

Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 20 settembre 1993 al 19 settembre 1994, della ditta S.r.l. B.D. Bulloneria dadi e lavorazioni meccaniche, con sede in Marcianise (Caserta) e unità di Marcianise (Caserta).

Parere comitato tecnico del 20 giugno 1994 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 28 luglio 1994 con effetto dal 20 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. B.D. Bulloneria dadi e lavorazioni meccaniche, con sede in Marcianise (Caserta) e unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 20 aprile 1994 al 3 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 27 aprile 1994 con decorrenza 20 marzo 1994.

Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 28 luglio 1994, n. 15734/14;

7) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 20 dicembre 1993 al 19 dicembre 1994, della ditta S.r.l. Eurocabel, con sede in Caivano (Napoli) e unità di Caivano (Napoli).

Parere comitato tecnico del 7 marzo 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Eurocabel, con sede in Caivano (Napoli) e unità di Caivano (Napoli), per il periodo dal 20 dicembre 1993 al 19 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 19 gennaio 1994 con decorrenza 20 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedera al pagamento diretto del predetto trattamento;

8) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 20 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Eurocabel, con sede in Caivano (Napoli) e unità di Caivano (Napoli), per il periodo dal 20 giugno 1994 al 19 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 19 luglio 1994 con decorrenza 20 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

9) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 5 aprile 1994 al 4 aprile 1995, della ditta S.p.a. Sacem, con sede in Sassari e unità di Porto Torres (Sassari).

Parere comitato tecnico del 7 marzo 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Sacem, con sede in Sassari e unità di Porto Torres (Sassari), per il periodo dal 5 aprile 1994 al 4 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1994 con decorrenza 5 aprile 1994;

10) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 5 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Sacem, con sede in Sassari e unità di Porto Torres (Sassari), per il periodo dal 5 ottobre 1994 al 4 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 novembre 1994 con decorrenza 5 ottobre 1994;

11) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° aprile 1994 al 31 marzo 1995, della ditta S.c. a r.l. Co.Se.V., con sede in Villamassargia (Cagliari) e unità di Villamassargia (Cagliari).

Parere comitato tecnico del 7 marzo 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Co.Se.V., con sede in Villamassargia (Cagliari), e unità di Villamassargia (Cagliari), per il periodo dal 1° aprile 1994 al 31 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1994 con decorrenza 1° aprile 1994;

12) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'11 aprile 1994 al 10 aprile 1995, della ditta S.r.l. S.A.V.A., con sede in Palermo, e cantiere c/o Keller di Villacidro (Cagliari).

Parere comitato tecnico del 7 marzo 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. S.A.V.A., con sede in Palermo e cantiere c/o Keller di Villacidro (Cagliari), per il periodo dall'11 aprile 1994 al 10 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 13 maggio 1994 con decorrenza 11 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

13) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 16 maggio 1994 al 15 maggio 1995, della ditta S.r.l. Italtecno, con sede in Cerignola (Foggia) e unità di Cerignola (Foggia).

Parere comitato tecnico del 7 marzo 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Italtecno, con sede in Cerignola (Foggia) e unità di Cerignola (Foggia), per il periodo dal 16 maggio 1994 al 15 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 giugno 1994 con decorrenza 16 maggio 1994;

14) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 14 aprile 1994 al 13 aprile 1995, della ditta S.r.l. Delta montaggi, con sede in San Nicolò a Trebbia (Piacenza) e unità di Galatina (Lecce).

Parere comitato tecnico del 7 marzo 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Delta montaggi, con sede in San Nicolò a Trebbia (Piacenza) e unità di Galatina (Lecce), per il periodo dal 14 aprile 1994 al 13 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1994 con decorrenza 14 aprile 1994;

15) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1994, della ditta S.a.s. M.A.P. di Antonio Juliani, con sede in Solofra (Avellino) e unità di Solofra (Avellino).

Parere comitato tecnico del 7 marzo 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.a.s. M.A.P. di Antonio Juliani, con sede in Solofra (Avellino), e unità di Solofra (Avellino) per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1993 con decorrenza 4 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

16) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 4 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.a.s. M.A.P. di Antonio Juliani, con sede in Solofra (Avellino) e unità di Solofra (Avellino), per il periodo dal 4 aprile 1994 al 3 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 16 maggio 1994 con decorrenza 4 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 maggio 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993, della ditta S.p.a. Sodexho Italia mensa c/o Superga appaltatrice di mensa aziendale presso l'azienda summenzionata, con sede in Milano, e unità di Torino.

Parere comitato tecnico: seduta del 21 marzo 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con effetto dal 1° luglio 1993, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata: S.p.a. Sodexho Italia mensa c/o Superga, con sede in Milano e unità di Torino, per il periodo dal 19 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 26 ottobre 1993 con decorrenza 1° luglio 1993.

Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 27 settembre 1993 al 26 marzo 1994, della ditta S.p.a. Agape mensa c/o Michelin italiana S.p.a. appaltatrice di mensa aziendale presso l'azienda summenzionata con sede in Castelvetro di Modena (Modena) e unità di Torino.

Parere comitato tecnico: seduta del 21 marzo 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi e stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata: S.p.a. Agape mensa c/o Michelin italiana S.p.a., con sede in Castelvetro di Modena (Modena) e unità di Torino, per il periodo dal 27 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1993 con decorrenza 27 settembre 1993;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° ottobre 1993 al 30 settembre 1994, della ditta S.r.l. Serico mensa c/o Pensotti appaltatrice di mensa aziendale presso l'azienda summenzionata con sede in Milano e unità di Legnano (Milano).

Parere comitato tecnico: seduta del 21 marzo 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi e stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata: S.r.l. Serico mensa c/o Pensotti, con sede in Milano e unità di Legnano (Milano), per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 31 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1993 con decorrenza 1° ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 maggio 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al perido dal 1° marzo 1994 al 31 agosto 1994, della ditta S.p.a. Salcon, con sede in Mignanego (Genova) e unità di Mignanego (Genova).

Parere comitato tecnico del 29 marzo 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Salcon, con sede in Mignanego (Genova) e unità di Mignanego (Genova), per il periodo dal 1° marzo 1994 al 31 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 30 marzo 1994 con decorrenza 1° marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 maggio 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 14 giugno 1993 al 13 giugno 1994, della ditta S.p.a. My Lunch unità mensa c/o Fiat Auto appaltatrice di mensa aziendale presso l'azienda summenzionata con sede in Trezzano sul Naviglio (Milano) e unità di Termini Imerese (Palermo).

Parere comitato tecnico: seduta del 14 febbraio 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata: S.p.a. My Lunch unità mensa c/o Fiat Auto, con sede in Trezzano sul Naviglio (Milano) e unità di Termini Imerese (Palermo), per il periodo dal 14 giugno 1993 al 13 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 2 luglio 1993 con decorrenza 14 giugno 1993;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 14 giugno 1993, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti all'unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito menzionata: S.p.a. My Lunch unità mensa c/o Fiat Auto, con sede in Trezzano sul Naviglio (Milano) e unità di Termini Imerese (Palermo), per il periodo dal 14 dicembre 1993 al 13 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 1993 con decorrenza 14 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della la previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

95A4400

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Modificazioni allo statuto dell'Associazione Arca-Comunità «Il Chicco», in Ciampino

Con decreto ministeriale 12 luglio 1995 sono state approvate le modifiche dello statuto dell'Associazione Arca-Comunità «Il Chicco», con sede in Ciampino (Roma), deliberate dall'assemblea straordinaria dei soci in data 4 maggio 1995.

95A4408

### Erezione in ente morale della «Fondazione Levi Montalcini», in Roma

Con decreto ministeriale 11 luglio 1995 la «Fondazione Levi Montalcini», con sede in Roma, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto.

95A4409

### Modificazioni allo statuto dell'«Associazione volontari per iniziative di sviluppo economico e sociale - V.I.S.E.S.», in Roma

Con decreto ministeriale 10 luglio 1995 sono state approvate le modifiche dello statuto dell'«Associazione volontari per iniziative di sviluppo economico e sociale - V.I.S.E.S.», con sede in Roma, deliberate dall'assemblea straordinaria dei soci in data 11 maggio 1995.

95A4410

**Erezione in ente morale della «Fondazione di Demodossalogia Perini-Bembo di Santa Ternita», in Venezia-Mestre**

Con decreto ministeriale 11 luglio 1995 la «Fondazione di Demodossalogia Perini-Bembo di Santa Ternita», con sede in Venezia-Mestre, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto.

95A4411

**Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» a conseguire un legato**

Con decreto ministeriale 26 giugno 1995 la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Maria Viganò, nata a Besana in Brianza (Milano), il 12 marzo 1905 e deceduta a Bergamo il 18 maggio 1992, con testamento olografo pubblicato dal notaio Salvatore Renta di Milano il 26 giugno 1992, al n. 3800 di rep., consistente nella quota di un terzo della somma depositata presso la Banca popolare di Novara, agenzia n. 7 di Milano recante un saldo creditore alla data della morte della *de cuius*, comprensivo di capitale e interessi, di L. 11.071.316.

95A4412

## MINISTERO DEL TESORO

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo**

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

*Cambi del giorno 27 luglio 1995*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1591,14 |
| ECU | 2133,40 |
| Marco tedesco | 1149,25 |
| Franco francese | 331,14 |
| Lira sterlina | 2535,48 |
| Fiorino olandese | 1025,75 |
| Franco belga | 55,888 |
| Peseta spagnola | 13,388 |
| Corona danese | 295,26 |
| Lira irlandese | 2613,77 |
| Dracma greca | 7,093 |
| Escudo portoghese | 10,993 |
| Dollaro canadese | 1169,53 |
| Yen giapponese | 18,098 |
| Franco svizzero | 1384,44 |
| Scellino austriaco | 163,38 |
| Corona norvegese | 258,97 |
| Corona svedese | 224,88 |
| Marco finlandese | 378,66 |
| Dollaro australiano | 1167,42 |

95A4500

## REGIONE UMBRIA

**Autorizzazione alla produzione e alla vendita in contenitori di PET dell'acqua minerale Misia**

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 432 del 20 giugno 1995 la S.I.A.MI. S.r.l. con sede in Gubbio, frazione Padule, zona industriale, e stabilimento in località Borgo del comune di Cerreto di Spoleto (Perugia), codice fiscale 01315330548, è stata autorizzata a produrre ed a mettere in vendita l'acqua minerale naturale «Misia», sia nel tipo liscia che aggiunta di anidride carbonica, in contenitori della capacità di litri 0,50 - 1,0 - 1,5 e 2,0 prodotti mediante soffiaggio di preforme nel predetto stabilimento.

95A4413

## UNIVERSITÀ DI PADOVA

**Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che presso la facoltà di economia dell'Università degli studi di Padova è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il seguente settore scientifico-disciplinare:

P02A Economia aziendale - disciplina indicata: «economia aziendale»,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di professore universitario di ruolo di prima fascia anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al presidente del comitato della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trasferimento è subordinato alla disponibilità finanziaria deliberata dal consiglio di amministrazione.

95A4436

**Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66, e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che presso la facoltà di economia dell'Università degli studi di Padova è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il seguente settore scientifico-disciplinare:

S04A Matematica per le applicazioni economiche - disciplina indicata: «matematica generale»,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al presidente del comitato della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trasferimento è subordinato alla disponibilità finanziaria deliberata dal consiglio di amministrazione.

95A4437

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

## *AVVISI DI RETTIFICA*

**Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)».** (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 22 giugno 1995).

Nella parte dell'avviso citato in epigrafe riguardante il provvedimento del Ministero della sanità n. 282/1995 del 30 maggio 1995, a pag. 33, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, relativo al titolare A.I.C., dove è scritto: «... *dott. Drug Research* S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Podgora 9, *Erba (Como)* - codice fiscale 09575490157», leggasi: «Titolare A.I.C.: *D.R. DRUG RESEARCH* S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale *in Milano,* via Podgora n. 9, codice fiscale 09575490157».

**95A4418**

## *ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo al decreto-legge 26 luglio 1995, n. 310, recante: «Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata».** (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 174 del 27 luglio 1995)

Nella rubrica dell'art. 8 del decreto-legge citato in epigrafe, alla pag. 9, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Semplificazione dei procedimenti», leggasi: «Semplificazione dei procedimenti *in materia urbanistico-edilizia*».

**95A4499**

**Comunicato relativo al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 gennaio 1994 concernente: «Approvazione della deliberazione n. 163, adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "G. Amendola" in data 22 luglio 1994, recante modificazioni al regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti».** (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 23 del 29 gennaio 1995).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, riportato nel sommario ed alla pag. 6, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Decreto 13 gennaio *1994*», si legga: «Decreto 13 gennaio *1995*».

**95A4478**

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
**— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
**— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **L. 357.000**
- semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **L. 195.500**

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **L. 65.500**
- semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **L. 46.000**

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **L. 200.000**
- semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **L. 109.000**

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **L. 65.000**
- semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **L. 45.500**

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **L. 199.500**
- semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **L. 103.500**

**Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **L. 687.000**
- semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **L. 379.000**

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. | 1.300 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.300 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | L. | 2.550 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.300 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.400 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.400 |

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 124.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.400 |

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 81.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | 7.350 |

### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate | L. | 1.300.000 |
| Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna | L. | 1.500 |
| per ogni 96 pagine successive | L. | 1.500 |
| Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. | 4.000 |

*N.B.* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 336.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 205.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.450 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
**abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221** - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 7 5 0 9 5 *

**L. 1.300**